

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 362

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per
l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di
inquinamento acustico

(Parere ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2, della legge 30 ottobre 2014, n. 161)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 25 novembre 2016)



*La Ministra
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVII/D240/16

Roma, 25 novembre 2016

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), e h), della legge 30 ottobre 2014, n. 161", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 24 novembre 2016.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza unificata.

Così saluto

Maria Elena Boschi

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto costituisce attuazione della delega contenuta nell'art. 19 della legge 30 ottobre 2014, n.161, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis" che, al fine di assicurare la completa armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e con la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto, delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

In particolare, lo schema di decreto in esame attua i criteri specifici di delega di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e h), del comma 2 del predetto art. 19, concernenti rispettivamente:

- a) la coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva 2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1, lettere o), p) e q), 3 e 4 nonché agli allegati 4 e 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nonché con i criteri previsti dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge n. 447 del 1995, e successive modificazioni;
- b) il recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come disposto dalla direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge n. 447 del 1995 e l'introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla medesima legge n. 447 del 1995;
- c) l'armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e il relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447 del 1995;
- d) l'adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive;
- e) l'adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto dall'esercizio degli impianti colici;
- f) l'adeguamento della disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 447 del 1995 e l'armonizzazione con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, e con l'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto



2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni;

h) l'introduzione nell'ordinamento nazionale di criteri relativi alla sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge n. 447 del 1995, per il graduale e strategico adeguamento ai principi contenuti nella direttiva 2002/49/CE.

In attuazione dei predetti criteri, lo schema di decreto introduce in particolare, con la tecnica della novella legislativa, modifiche e integrazioni sia al decreto legislativo n. 194/2005, recante attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale, sia alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 - legge quadro sull'inquinamento acustico. E' inoltre introdotta una disciplina organica della figura del tecnico competente in acustica, per garantire uniformi condizioni di accesso alla professione, attraverso l'istituzione di un apposito elenco nazionale.

L'intervento normativo è diretto, tra l'altro, ad armonizzare la disciplina recata dalla legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 1995 con quella di attuazione della direttiva 2002/49/CE (*Environmental Noise Directive - END*). Di recente tale direttiva è stata individuata come uno degli strumenti di regolazione da sottoporre al processo di valutazione nell'ambito del Regulatory Fitness and Performance Initiative (REFIT), che affronterà le questioni relative all'efficacia e all'efficienza degli interventi normativi operati a livello dell'Unione europea. I primi risultati divulgati da tale studio confermano l'importanza degli obiettivi individuati dalla direttiva, ma evidenziano anche i ritardi riscontrati dagli Stati Membri nella sua effettiva e completa implementazione. In particolare, con riferimento ai Piani di azione, lo studio ha evidenziato che "Gli Stati membri hanno fornito informazioni tra loro molto diversificate e dati disomogenei, rendendo difficile l'esecuzione di un'analisi organica".

Peraltro, il recepimento della recente direttiva 2015/996 del 19 maggio 2015, che stabilisce metodi comuni per la determinazione del rumore a norma della direttiva 2002/49/CE, favorirà i processi di determinazione del rumore e la comparabilità dei dati, anche alla luce degli studi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in merito agli effetti del rumore sulla salute, che hanno accresciuto la consapevolezza dei danni che può causare l'inquinamento acustico.

Le norme formulate nell'articolato sono ispirate ai principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, di cui all'art.1 della legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447, in particolare al fine di:

- garantire elevate ed adeguate forme di tutela dall'inquinamento acustico ambientale;
- semplificare gli atti e le procedure amministrative, evitando sovrapposizioni e duplicazioni;
- armonizzare le azioni previste dalla direttiva con gli strumenti di pianificazione stabiliti a livello nazionale, ovvero i Piani di risanamento comunali e delle infrastrutture dei trasporti già approvati e realizzati, o in fase di realizzazione, e gli interventi in corso e programmati.



A seguito dell'emanazione della legge n. 161 del 2014, sono state avviate le necessarie attività di elaborazione e valutazione dei contenuti del presente schema di decreto, in collaborazione con gli *stakeholder* ed i rappresentanti di Regioni e ARPA, anche con il supporto tecnico dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). In particolare, il 21 maggio 2015 si è svolta, presso la sede dell'ISPRA, una riunione volta all'analisi delle modalità di attuazione dei criteri di delega presenti nella legge di delegazione. In seguito alla riunione sopra menzionata sono stati coinvolti anche i soggetti istituzionali e gli *stakeholder*, che hanno fornito contributi.

Con riferimento ai contenuti, il provvedimento si compone di 28 articoli, suddivisi in 8 capi e due allegati. I primi sette capi danno attuazione ciascuno ad uno specifico criterio di delega, l'ottavo reca le disposizioni finali.

Capo I

Al Capo I è data attuazione al criterio di delega di cui all'art. 19, comma 2, lettera a) della legge n. 161/2014, relativo a: *"coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla Direttiva 2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1, lettere o), p) e q), 3 e 4 nonché agli allegati 4 e 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nonché con i criteri previsti dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge n. 447 del 1995, e successive modificazioni"*.

Articolo 1

L'art. 1 modifica l'art. 2 del d.lgs n. 194/2005, riformulando la definizione di *"zona silenziosa in aperta campagna"*, al fine di adeguare la normativa nazionale alla direttiva 2002/49/CE. Allo stato attuale, infatti, non risulta individuata l'autorità competente per la determinazione di tale area, incaricata di inoltrare i relativi dati al Ministero ai fini della successiva comunicazione alla Commissione europea, in attuazione della direttiva 2002/49/CE.

In particolare, la *"zona silenziosa in aperta campagna"* è definita come una zona esterna all'agglomerato, delimitata dall'autorità territorialmente competente, su proposta dell'autorità comunale, che non risente del rumore prodotto da infrastrutture di trasporto, da attività industriali o da attività ricreative. Qualora la zona ricada nell'ambito territoriale di più comuni, ovvero di più regioni, i diversi soggetti interessati stipulano un apposito protocollo d'intesa al fine della delimitazione di detta zona.

Articolo 2

L'art. 2 modifica l'art. 3 del d.lgs n. 194/2005.

Al comma 1, lettera a), si prevede che la trasmissione delle mappature acustiche è effettuata con cadenza quinquennale, a partire dal 31 marzo 2017, come stabilito dall'art. 7, paragrafo 5, della direttiva 2002/49/CE.

La lettera b) prevede che, nel caso di infrastrutture di interesse nazionale o che interessano più regioni, compresi gli aeroporti principali, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture trasmettono la mappatura acustica ed i dati di cui all'allegato 6 relativi



a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché alle regioni o province autonome interessate, entro il 30 giugno 2017 e successivamente ogni cinque anni.

La lettera c) è diretta a razionalizzare gli obblighi delle società e enti gestori di servizi pubblici di trasporto, con riguardo alla trasmissione - con cadenza quinquennale - dei dati utilizzati per la mappatura acustica al fine di consentire all'autorità competente di disporre di tutti i dati occorrenti per la mappatura strategica dell'agglomerato.

Con riguardo alla lettera d), si ricorda che la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 (*Infrastructure for Spatial Information in the European Community - INSPIRE*) istituisce una infrastruttura per l'informazione territoriale a livello europeo, al fine di rendere omogenee e condivisibili le informazioni georeferenziate di carattere ambientale, che, in diverso formato, sono in dotazione alle istituzioni pubbliche degli Stati Membri, affinché queste siano di supporto alle politiche ambientali o per ogni altra attività che possa avere ripercussioni sull'ambiente. Molte informazioni riguardanti l'inquinamento acustico sono georeferenziate e tali rappresentazioni consentono una maggiore comprensione dello stato dell'ambiente e sono particolarmente utili per l'informazione al pubblico. Compatibilmente con la fase di implementazione della direttiva INSPIRE, tuttora in atto, si stabilisce l'obbligo di utilizzare i criteri e le codifiche indicate dalla direttiva europea 2007/2/CE nella redazione delle mappature acustiche e mappe acustiche strategiche, secondo apposite linee guida emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare su proposta di ISPRA.

La lettera e) riformula la disposizione recante l'obbligo di riesame e rielaborazione delle mappe acustiche e delle mappature acustiche, con riferimento ai relativi presupposti, in accordo con l'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva.

Alla lettera f) viene stabilito che, nel caso in cui le regioni o le province autonome siano i soggetti responsabili della redazione delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati, le attività di verifica sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nello svolgimento delle predette attività, le regioni o le province autonome si avvalgono, ove necessario, del supporto dell'Agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, e il Ministero del supporto dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Articolo 3

L'art. 3 modifica l'art. 4 del d.lgs n. 194/2005.

Al comma 1, lettera a), si prevede che la trasmissione dei piani d'azione è effettuata con cadenza quinquennale, a partire dal 18 aprile 2018, come stabilito dall'art. 8, paragrafo 5, della direttiva 2002/49/CE.

Alla lettera b) si prevede che, nel caso di infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, compresi gli aeroporti principali, i gestori trasmettano i piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alle regioni o province autonome competenti, entro il 18 luglio 2018 e, successivamente, ogni cinque anni.

La lettera c) è diretta a razionalizzare gli obblighi delle società e enti gestori di servizi pubblici di trasporto, con riguardo alla trasmissione - con cadenza quinquennale - dei piani d'azione, al fine di consentire all'autorità competente di disporre di tutti i dati occorrenti per la predisposizione dei piani d'azione di propria competenza.



La lettera d) riformula la disposizione recante l'obbligo di riesame e rielaborazione dei piani d'azione, con riferimento ai relativi presupposti, in accordo con l'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva.

Alla lettera e) si prevede che, nel caso in cui le regioni o le province autonome siano i soggetti responsabili della redazione dei piani di azione degli agglomerati, le attività di verifica sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nello svolgimento delle predette attività, le regioni o le province autonome si avvalgono, ove necessario, del supporto dell'Agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, e il Ministero del supporto dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

La lettera f) introduce una norma di coordinamento tra i piani di azione e la restante pianificazione in materia di acustica. Nello specifico, i piani di azione devono tenere conto dei piani di contenimento e di abbattimento del rumore prodotto dallo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto o nell'esercizio delle relative infrastrutture, dei piani comunali di risanamento acustico e dei piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, secondo le indicazioni contenute nelle direttive che dovranno essere emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

La lettera g) prevede che le modalità per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna, sono stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato su proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Si prevede inoltre che l'autorità individuata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, verifichi con apposito provvedimento la coerenza e le possibili sinergie tra le varie tipologie di azioni e interventi sul territorio, stabilendo le necessarie prescrizioni allo scopo di rendere omogeneo e coerente il coordinamento del piano di azione elaborato dalle società e dagli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture con i piani di azione degli agglomerati interessati.

Articolo 4

L'art. 4 modifica l'art. 7 del d.lgs n. 194/2005.

Il comma 1 stabilisce termini fissi, e successive scadenze quinquennali, per la comunicazione alla Commissione europea dei dati riguardanti gli agglomerati, gli assi stradali e ferroviari principali, nonché gli aeroporti principali, le mappe acustiche strategiche, le mappature acustiche e i piani d'azione.

In merito al comma 2, si fa presente che l'art. 3, comma 3, alle lettere a) e b), attribuisce le competenze per l'elaborazione e la trasmissione alle regioni delle mappe acustiche strategiche (di pertinenza delle autorità competenti per gli agglomerati) e delle mappature acustiche (di pertinenza dei gestori di infrastrutture dei trasporti principali). Il presente comma stabilisce che le regioni hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'ambiente i dati ricevuti e sottoposti a verifica. Tale obbligo è diretto a colmare una lacuna contenuta nel decreto legislativo n. 194/2005, che ha causato serie problematiche di reperimento, da parte del Ministero, dei dati elaborati dalle autorità competenti per gli agglomerati, e dai gestori per le infrastrutture dei trasporti principali di competenza delle singole regioni. Tale lacuna ha determinato l'avvio di un procedimento di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia.

Il medesimo comma 2 stabilisce la scadenza del 31 maggio 2020 e, successivamente ogni cinque anni, per le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture di



interesse nazionale o di interesse di più regioni, compresi gli aeroporti principali, per la trasmissione al Ministero dei dati necessari al successivo inoltro alla Commissione europea.

Articolo 5

L'art. 5 modifica l'art. 6 del d.lgs n. 194/2005, aggiornando il riferimento normativo in materia di accesso del pubblico ai dati e alle informazioni in materia ambientale.

Articolo 6

L'art. 6 modifica l'art. 11 del d.lgs n. 194/2005.

Il comma 1 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti delle società ed enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati che non adempiono agli obblighi relativi all'elaborazione e trasmissione dei dati di pertinenza. La comunicazione deve includere anche i dati sui flussi di traffico utilizzati nell'elaborazione della mappatura acustica. Tali dati sono infatti indispensabili anche ai comuni costituenti agglomerato principale, per la predisposizione della mappa acustica strategica da parte dell'agglomerato.

Capo II

Al Capo II è data attuazione al criterio di delega di cui all'art. 19, comma 2, lettera b) della legge n. 161/2014, relativo a: *"recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come disposto dalla Direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge n. 447 del 1995 e introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla medesima legge n. 447 del 1995"*.

Articolo 7

L'art. 7 è diretto ad assicurare l'attuazione della direttiva (UE) 2015/996 del 19 maggio 2015, relativamente all'applicazione dell'allegato riguardante le modalità di determinazione delle grandezze acustiche, in sostituzione dell'allegato 2 della direttiva 2002/49/CE.

Articolo 8

L'art. 8 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una commissione tecnica con compiti di supporto tecnico-scientifico e ne stabilisce funzioni e composizione. In particolare, la commissione fornirà supporto al fine di definire i valori limite richiesti dalla Direttiva 2002/49/CE. Tale azione è necessaria, sia perché a livello comunitario si è in attesa dell'emanazione, da parte del Consiglio europeo, della modifica dell'allegato 3 della direttiva 2002/49/CE "metodi di determinazione degli effetti nocivi", sia perché risulta indispensabile una sinergia nell'analisi e nella definizione dei valori limite rispetto ai differenti aspetti che vanno dalla tutela dell'ambiente e della salute, alle necessità e allo sviluppo industriale, antropico e dei trasporti. Qualora le tematiche oggetto di esame da parte della commissione siano conferenti con quelle dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge 447 del 1995, è fornita informativa al Ministero della difesa.

Capo III



Al Capo III è data attuazione al criterio di delega di cui dell'art. 19, comma 2, lettera c) della legge n. 161/2014, relativo a: *“armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447 del 1995”*.

Articolo 9

L'art. 9 modifica l'art. 2 della legge n. 447/95.

Il comma 1, lettera a), punto 1) introduce la nozione di *“sorgente sonora specifica”*, necessaria per identificare la sorgente responsabile delle emissioni di rumore nell'ambito del contributo complessivo alla rumorosità ambientale determinato dalla presenza di più sorgenti.

Il comma 1, lettera a), punto 2) definisce il *“valore di attenzione”* come valore specifico di immissione il cui superamento obbliga all'attuazione di interventi di risanamento e riconduzione a norma. Il superamento del valore di attenzione è indicato anche come condizione per l'avvio di procedimenti amministrativi quali ordinanze contingibili ed urgenti, di cui all'articolo 9 della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95.

Al comma 1, lettera a), punto 3) è introdotta la definizione di *“valore limite di immissione specifico”*, come valore massimo del contributo fornito dalla singola sorgente sonora, specificando anche il punto di rilevazione del rumore, posto in ambiente esterno o in facciata al ricettore. La previsione di effettuare la misurazione del rumore in ambiente esterno, nel punto in cui sono presenti ricettori umani e ambientali sensibili al rumore, e non strettamente in prossimità della sorgente permette di superare l'ambiguità attualmente determinata dal combinato disposto della legge quadro 447/95 e del dPCM 14 novembre 1997.

Articolo 10

L'art. 10 modifica l'art. 3 della legge n. 447/95.

In particolare si introduce la possibilità di aggiornare i provvedimenti previsti al comma 1, dell'articolo 3, della legge n. 447/1995, anche a seguito di successive modifiche normative.

Articolo 11

L'art. 11 modifica l'art. 7 della legge n. 447/95.

In particolare il comma 1, lettera a), per finalità di semplificazione, fissa in cinque anni (e non più in due) la frequenza di presentazione della relazione sullo stato acustico del comune, a cui sono obbligati i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti (invece degli attuali 50.000). La modifica si rende necessaria ai fini di una migliore applicazione della direttiva 2002/49/CE, laddove essa prevede azioni di mappatura e pianificazione per gli agglomerati designati dagli Stati Membri e con oltre centomila abitanti. Infatti, attraverso l'esperienza maturata in due tornate di consegna dei dati di mappe acustiche e piani di azione, si è constatato che a volte le regioni non ritengono di notificare alcuni degli agglomerati con oltre centomila abitanti, per mancanza di informazioni complete in merito alle criticità dovute all'inquinamento acustico. Tale relazione ha, quindi, lo scopo di coadiuvare le regioni in sede di delimitazione degli agglomerati, nel corso dei periodi quinquennali di attuazione della direttiva 2002/49/CE. Sono esentati dall'obbligo i comuni individuati come agglomerati.

La lettera b) introduce una misura deterrente per favorire la redazione della relazione quinquennale, attribuendo priorità, in sede di concessione di contributi o risorse finanziarie o statali, ai comuni che ottemperano a tale obbligo.



Articolo 12

L'art. 12 modifica l'art. 8 della legge n. 447/95.

Il comma 1, lettera a), prevede che, nella determinazione dell'impatto acustico di ciascuna specifica infrastruttura di trasporto, deve essere presa in considerazione la concorsualità di altre sorgenti rumorose di natura trasportistica, ai fini delle conseguenti azioni di pianificazione in caso di superamento dei pertinenti valori limite. La norma si rende necessaria per garantire il rispetto dei valori limite, nei casi di compresenza di diverse infrastrutture di trasporto.

Il comma 1, lettera b), sopprime il comma 3-bis dell'art. 8 della legge quadro n. 447/1995, che consentiva di rendere le relazioni acustiche richieste dalla medesima legge in forma di autocertificazione, peraltro già previsto dal comma 5 dell'art. 8 della stessa legge, dando luogo ad incertezze applicative.

Il comma 1, lettera c), aggiorna la normativa di riferimento in materia di autocertificazione, relativamente al d.P.R. n. 445/2000.

Articolo 13

L'art. 13 modifica l'art. 10 della legge n. 447/95.

In particolare, il comma 1, lettere da a) a c), oltre ad aggiornare gli importi di tutte le sanzioni, ora espressi in euro, ne prevede l'applicazione anche in caso di superamento del valore limite di immissione e del valore limite specifico di immissione, secondo le nuove definizioni di cui rispettivamente all'art. 2, comma 1, lettere f) e i).

Si prevede inoltre, alla lettera d), la destinazione del 70 per cento dei proventi delle sanzioni ai comuni, per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge quadro.

Il comma 1, lettera e), impone ai comuni di fornire dettagliata documentazione attestante l'impiego delle somme.

Il comma 1, lettera f) prevede che gli obblighi per i gestori di infrastrutture dei trasporti, in merito alle azioni da attuare ai fini del contenimento del rumore, sorgono in caso di superamento dei valori limite stabiliti dai regolamenti previsti all'art. 11 della stessa legge, per ciascuna tipologia di infrastruttura dei trasporti. Si integra inoltre l'art. 10, comma 5, della legge quadro, che stabilisce accantonamenti da parte dei gestori di infrastrutture dei trasporti, mirati a coprire i costi per il risanamento previsto dalla stessa legge. Tali accantonamenti, secondo l'attuale formulazione, devono essere effettuati annualmente. La norma prevede invece che, qualora con relazione motivata si dimostri che non siano necessarie ulteriori spese di risanamento acustico, tali accantonamenti non debbano essere effettuati. Un'ulteriore previsione della legge quadro è quella relativa alla notifica che i gestori di infrastrutture dei trasporti sono obbligati ad effettuare annualmente sulla base del decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000. Tale comunicazione dovrà essere integrata con l'indicazione delle voci di bilancio sulle quali è calcolata la percentuale di accantonamento.

Articolo 14

L'art. 14 modifica l'art. 11 della legge n. 447/95.

Il comma 1, lettera a), prevede l'introduzione di una apposita disciplina a tutela dall'inquinamento acustico avente origine dagli impianti di risalita a fune e a cremagliera, dagli eliporti, nonché dagli impianti colici, da adottare mediante appositi regolamenti ministeriali, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988. Tale disciplina dovrà riguardare anche il traffico marittimo, considerata l'avvenuta scadenza del termine previsto dall'art. 11, comma 1, per l'adozione del relativo



regolamento. Il comma 1, alla lettera b), prevede la possibilità di abrogare, modificare o integrare, con le stesse modalità, i regolamenti già adottati nei settori ivi indicati.

La lettera c) stabilisce che i regolamenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono essere sottoposti ad aggiornamento in funzione di modifiche normative o di nuovi elementi conoscitivi, secondo criteri di semplificazione.

Articolo 15

L'art. 15 modifica l'art. 14 della legge n. 447/95, attribuendo ai comuni funzioni di controllo anche relativamente all'osservanza delle disposizioni dettate dai regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11.

Capo IV

Al Capo IV è data attuazione al criterio di delega di cui all'art. 19, comma 2, lettera d) della legge n. 161/2014, relativo a: *“adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive”*.

Articolo 16

L'art. 16 prevede l'aggiornamento, con decreto ministeriale, del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304 “Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447”, al fine di renderlo coerente e omogeneo con gli altri regolamenti previsti dallo stesso art. 11 della legge quadro, con la previsione di fasce di pertinenza acustica.

Articolo 17

L'art. 17 prevede che con le modalità di cui all'art. 11, comma 1, della legge, sia adottato uno specifico regolamento recante la disciplina delle emissioni sonore prodotte dai luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile, anche con utilizzo di armi da fuoco.

Capo V

Al Capo V è data attuazione al criterio di delega di cui all'art. 19, comma 2, lettera e) della legge n. 161/2014, relativo a: *“adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto dall'esercizio degli impianti eolici”*.

Articolo 18

L'art. 18 prevede, nell'ambito della definizione di “sorgenti sonore fisse” di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge quadro, l'inserimento degli impianti eolici.

Articolo 19

L'art. 19 introduce all'art. 3 della legge quadro, tra le competenze dello Stato, la determinazione dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e della relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico, da adottare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.



Capo VI

Al Capo VI è data attuazione al criterio di delega di cui all'art. 19, comma 2, lettera f) della legge n. 161/2014, relativo a: *"adeguamento della disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 447/1995 e armonizzazione con la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, e con l'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni"*.

Il testo proposto è in linea con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, che stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori, nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi. Con il testo proposto è stata prevista la possibilità di esercizio della professione di tecnico competente in acustica anche per i cittadini comunitari, attualmente non prevista dalle disposizioni della legge quadro n. 447/1995 e dei relativi decreti attuativi, garantendo al contempo l'equiparazione delle professionalità e delle competenze tra i diversi soggetti provenienti da Stati membri e mantenendo un alto profilo professionale dei tecnici abilitati alla professione di tecnico competente in acustica.

Parimenti, al fine di allineare lo schema proposto al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, si è proceduto ad una migliore definizione dei titoli e delle professionalità richieste per lo svolgimento della professione di tecnico competente in acustica e dei requisiti di base necessari allo svolgimento di tale professione, in maniera da garantire anche livelli di tutela essenziali per la formazione continua e l'attivazione dei tirocini. In ossequio a tale decreto si sono stabilite norme di accesso alla professione al fine di evitare indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio della professione di tecnico competente in acustica.

Articolo 20

L'art. 20 stabilisce l'ambito di applicazione della disciplina del Capo VI, riguardante la professione di tecnico competente, che rientra tra le professioni non organizzate regolamentate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Articolo 21

Il comma 1 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica.

Il comma 2 prevede che il Ministero, avvalendosi della collaborazione dell'ISPRA, realizzi un sistema informatizzato per la gestione dell'elenco dei tecnici competenti in acustica, alla cui pubblicazione provvede direttamente. A detto elenco possono accedere le regioni per gli adempimenti di competenza. La centralizzazione dell'elenco presso il Ministero è stata introdotta al fine di evitare la disomogeneità delle procedure amministrative rilevata nella previgente gestione a livello regionale.

Ai sensi del comma 3, l'elenco deve contenere, per ciascuno degli iscritti, il cognome, il nome, il titolo di studio, il luogo e la data di nascita, la residenza, la nazionalità, il codice fiscale, la data e il numero d'iscrizione.



In base al comma 4, ai fini del rispetto della riservatezza, i tecnici competenti in acustica possono richiedere che alcuni dati, tra quelli di cui al comma precedente, non siano resi pubblici; possono inoltre richiedere la pubblicazione di ulteriori dati di contatto, atti ad individuare il recapito professionale.

Il comma 5 prevede che elenchi coloro che, ai sensi della normativa previgente, hanno ottenuto il riconoscimento regionale come tecnici competenti in acustica alla data di entrata in vigore del presente decreto possono presentare, entro 6 mesi dalla predetta data, nei modi e nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla Regione che ha rilasciato l'abilitazione, istanza di inserimento nell'elenco di cui al comma 1. Le regioni provvedono all'inserimento di tali iscritti nell'elenco indicato al comma 1 del medesimo articolo.

Il comma 6 disciplina la posizione dei dipendenti pubblici che svolgono l'attività di tecnico competente in acustica, ma non sono iscritti negli elenchi regionali previgenti.

Il comma 7 attribuisce al Ministero dell'ambiente i compiti di aggiornamento dell'elenco e di verifica della sussistenza dei requisiti e dei titoli degli iscritti.

Il comma 8 fa rinvio all'allegato 1 per le modalità procedurali per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, nonché per l'aggiornamento professionale.

Articolo 22

I commi 1 e 2 dell'art. 22 stabiliscono i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica. In particolare, all'elenco nominativo dei tecnici competenti in acustica possono essere iscritti sia coloro i quali siano in possesso di diploma di scuola media superiore, di laurea o laurea magistrale, ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificati nell'allegato 2, e in possesso dei requisiti indicati. In particolare, in via transitoria, per i diplomati di scuola media superiore, è stato comunque confermato il requisito di avere svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, in modo non occasionale, decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio alla regione di residenza, in collaborazione con chi è già stato riconosciuto tecnico competente, ovvero alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all'art. 2, comma 8, della legge quadro.

In base al comma 3, l'idoneità dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti ai commi 1 e 2 è verificata dalla commissione di cui all'allegato 1.

Al comma 4 viene introdotta la possibilità dell'iscrizione anche per i cittadini UE che possiedono i requisiti valutabili come equipollenti, ai sensi della normativa vigente, a quelli richiesti per i cittadini italiani.

Articolo 23

L'art. 23 istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un tavolo tecnico nazionale di coordinamento, con il compito, tra gli altri, di monitorare, coordinare e migliorare nel tempo il sistema di formazione professionale del tecnico competente in acustica, nonché di accertare l'idoneità dei titoli di studio, ovvero dei requisiti professionali per l'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti. È inoltre disciplinata la composizione del tavolo, che non comporta costi aggiuntivi per la finanza pubblica.

Articolo 24



L'art. 24 modifica l'art. 2 della legge quadro, al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni riguardanti l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnico competente in acustica.

Articolo 25

L'articolo 25 prevede l'applicazione della normativa previgente a coloro i quali abbiano già presentato alla regione domanda di riconoscimento quale tecnico competente in acustica, mentre la disciplina vigente si applica a coloro i quali possano dimostrare di aver già avviato un percorso formativo approvato dalla regione ai fini del riconoscimento della qualifica di tecnico competente ai sensi del DPCM 31 marzo 1998, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Si prevede inoltre che, nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 21, comma 2, i dati da inserire nell'elenco sono comunicati dalle regioni al Ministero con cadenza semestrale.

Capo VII

Al Capo VII è data attuazione al criterio di delega di cui all'art. 19, comma 2, lettera h) della legge n. 161/2014, relativo a: *"introduzione nell'ordinamento nazionale di criteri relativi alla sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge n. 447 del 1995, per il graduale e strategico adeguamento ai principi contenuti nella Direttiva 2002/49/CE"*.

Articolo 26

Il comma 1 prevede che la sostenibilità economica degli obiettivi della legge quadro n. 447/1995, relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore, previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000 e dai regolamenti di esecuzione dell'art. 11 della legge medesima, sia disciplinata sulla base di specifici criteri riguardanti anche gli interventi in ambienti in cui sono presenti attività produttive, adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti. Dei predetti criteri si dovrà fare applicazione anche nell'attuazione dei piani di risanamento comunali previsti dall'art. 7.

Infatti, la legge quadro, all'art. 2, comma 1, lettera b), include nella definizione di ambiente abitativo anche gli ambienti in cui si svolgono attività produttive, per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti esterne ai locali stessi. Lo stato attuale della normativa prevede quindi che i gestori di infrastrutture dei trasporti debbano risanare anche situazioni di industrie e capannoni industriali, anche nei casi in cui la rumorosità da essi stessi prodotta sia superiore a quella dell'infrastruttura stessa.

Tali criteri dovranno inoltre prendere in considerazione anche gli aspetti di tipo strategico e di carattere urbanistico e paesaggistico, dei quali si dovrà tenere conto nella progettazione e realizzazione di piani di risanamento, nonché agevolare il graduale e strategico adeguamento ai principi contenuti nella direttiva 2002/49/CE.

Capo VIII

Il Capo VIII reca le disposizioni finali.



Articolo 27

Il comma 1 prevede l'obbligo di aggiornare i regolamenti vigenti di cui agli artt. 3 e 11 della legge quadro, sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto.

Il comma 2 stabilisce che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, provvede a definire i contenuti della relazione di cui all'articolo 7, comma 5, della legge.

Articolo 28

L'art. 28, ai commi 1 e 2, prevede che quanto stabilito dal presente decreto non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e disciplina le modalità di introduzione di integrazioni e modifiche agli allegati al decreto.

Il comma 3 disciplina le modalità con le quali possono essere apportate integrazioni e modifiche agli allegati.

Il comma 4 abroga il comma 3 dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, in quanto non coerente con la nuova disciplina del tecnico competente in acustica, mentre il comma 5 abroga il dPCM del 1998 recante "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica", alla luce della nuova disciplina relativa al tecnico competente in acustica.

Allegato 1

L'Allegato 1 disciplina gli aspetti procedurali per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, nonché per l'aggiornamento professionale degli iscritti.

In particolare, secondo il punto 1), i cittadini italiani in possesso dei requisiti di legge, che intendono svolgere la professione di tecnico competente in acustica, devono presentare domanda alla regione di residenza, redatta secondo le modalità indicate dalla regione stessa, mentre i cittadini della UE, presentano l'istanza direttamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il quale si avvarrà del tavolo tecnico di cui all'art. 24, per la valutazione di equipollenza della documentazione presentata.

Si prevede il ricorso all'autocertificazione per quanto riguarda il possesso di requisiti e titoli per l'iscrizione, nonché l'obbligo di astenersi dall'attività in caso di conflitto di interessi.

I richiedenti ai sensi dell'art. 21, comma 5, devono specificare il cognome, il nome, il titolo di studio, il luogo e la data di nascita, la residenza, la nazionalità, il codice fiscale e gli estremi del provvedimento di riconoscimento, eventualmente indicando quali dati non rendere pubblici.

Al punto 2) si prevede inoltre che gli iscritti nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica devono partecipare, nell'arco di cinque anni (in analogia con quanto già stabilito in altri settori, ad esempio la prevenzione degli incendi), a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore distribuite su almeno tre anni. I corsi di aggiornamento sono tenuti dai soggetti di cui all'allegato. Parimenti, anche i dipendenti della pubblica amministrazione in possesso della qualifica di tecnico competente in acustica che operano nel settore specifico, dovranno seguire il medesimo percorso di aggiornamento professionale.

Il punto 3) prevede che la valutazione dei requisiti richiesti sia affidata ad una commissione costituita presso ciascuna regione, senza oneri aggiuntivi. Alla stessa commissione spetta anche di valutare la conformità dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica allo



schema di cui all'allegato, previo parere del tavolo tecnico nazionale di coordinamento di cui all'art. 23.

Il punto 4) prevede la possibilità di cancellazione dagli elenchi nominativi, non contemplata dalla precedente normativa in materia. La procedura prevede esplicitamente le dovute garanzie per il tecnico competente oggetto di cancellazione dall'elenco e stabilisce le competenze regionali e ordini o collegi professionali. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di aggiornamento professionale è disposta la sospensione temporanea dall'elenco. La cancellazione può avvenire anche su semplice richiesta del diretto interessato, a seguito di perdita dei requisiti per l'iscrizione, nonché d'ufficio a cura del Ministero dell'ambiente.

Allegato 2

L'Allegato 2 è composto di n. 2 parti.

La Parte A, elenca le classi di laurea ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica, la Parte B, avente titolo "Schema di corso abilitante in acustica per Tecnici Competenti", disciplina il corso di abilitazione alla professione di tecnico competente in acustica, di cui all'art. 23 del decreto. Sono previsti i contenuti essenziali del corso, riguardanti i fondamenti, sia teorici, sia pratici, in materia di acustica. Il corso ha durata complessiva non inferiore a 180 ore distribuite in 120 ore di teoria e 60 di esercitazioni pratiche e deve essere svolto esclusivamente da soggetti altamente qualificati, con provata esperienza nel settore, così come indicati nell'allegato stesso. Il corso deve essere riconosciuto dalla regione e riveste comunque validità sull'intero territorio nazionale.



RELAZIONE TECNICA

Articolo 1

Le norme introdotte dai commi 1 e 2 hanno portata definitiva, in ogni caso le azioni introdotte dal presente articolo a carico di regioni e province autonome non comportano oneri finanziari e carichi di lavoro aggiuntivi, in quanto le regioni e le province autonome già svolgono le azioni di notifica e di verifica delle infrastrutture di loro competenza.

Articolo 2

Il comma 1 lettere a), b), c), non produce effetti sulla finanza pubblica, in quanto riguarda la rimodulazione della tempistica relativa ad adempimenti già previsti, nonché i contenuti della comunicazione sulla mappatura acustica nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, che non coinvolge soggetti pubblici.

Ai sensi della lettera d), le mappature acustiche sono redatte sulla base di linee guida adottate con decreto del Mattm, su proposta dell'ISPRA; si tratta di compiti che rientrano nelle attribuzioni istituzionali del Ministero e dell'Istituto, in ottemperanza alla direttiva INSPIRE, pertanto non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera e) riformula gli obblighi già previsti riguardanti il riesame e la rielaborazione delle mappe acustiche.

La lettera f) prevede che nel caso in cui le regioni o le province autonome sono i soggetti responsabili della redazione delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati, le attività di verifica sono svolte dal Mattm. Trattandosi di attività già previste a carico del Mattm, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Viene inoltre specificata la facoltà per le regioni e il Mattm di avvalersi delle ARPA/ISPRA, come già avviene oggi a legislazione vigente, pertanto non si determinano aggravii sul bilancio pubblico.

Articolo 3

Le lettere a), b), c), d) non producono effetti sulla finanza pubblica, in quanto riguardano la rimodulazione della tempistica e delle modalità relative ad adempimenti già previsti.

La lettera e) prevede che nel caso in cui le regioni o le province autonome sono i soggetti responsabili della redazione dei piani di azione degli agglomerati, le attività di verifica sono svolte dal Mattm; si tratta di compiti già previsti, pertanto verranno svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera f) ha natura ordinamentale, nell'ottica di semplificazione dell'attività di pianificazione per le materie ivi indicate, pertanto non si configurano effetti sulla finanza pubblica.

La lettera g) prevede che con decreto del Mattm, su proposta dell'ISPRA, sono stabiliti i criteri per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna; si tratta di un'attività che rientra nei compiti istituzionali del Mattm e dell'ISPRA, che verrà svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, l'azione sinergica di coordinamento delle attività di pianificazione acustica non comporta oneri aggiuntivi, in quanto i piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore ed i piani di azione sono già allo stato attuale richiesti dalle relative norme, anzi la formulazione dell'articolo mira a rendere unica l'azione che ora è disgiunta nel tempo e nei contenuti e che richiede allo stato la duplicazione di alcuni adempimenti, in un'ottica pertanto di semplificazione procedurale.

Articolo 4

L'articolo non introduce oneri ulteriori rispetto a quelli già svolti dalle regioni.



Il comma 1, lettera a), prevede il termine unico del 30 giugno 2020, e successivamente ogni cinque anni, per i dati sugli agglomerati, gli assi stradali e ferroviari principali, nonché aeroporti principali, che il Mattm deve comunicare alla Commissione europea; si tratta di una norma volta ad allineare le tempistiche attualmente previste alle lettere a) e b) dell'articolo 7, comma 1, del d.lgs. n. 194 del 2005 e pertanto, avendo natura ordinamentale, non determina effetti finanziari.

Il comma 1, lettera b), delimita i compiti informativi delle regioni, facendo riferimento alle regioni territorialmente competenti e limitatamente agli agglomerati e alle infrastrutture dei trasporti principali non di interesse nazionale né di interesse di più regioni, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, si precisa la portata dell'obbligo informativo ivi previsto per le regioni e le province autonome, indicando il termine del 31 maggio 2020 e una scadenza periodica quinquennale; trattandosi di una norma che circoscrive gli adempimenti a carico dei citati enti territoriali già previsti a legislazione vigente, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5

La norma si limita a operare un aggiornamento dei riferimenti normativi in materia di accesso del pubblico ai dati ed alle informazioni in materia ambientale, pertanto non determina effetti finanziari.

Articolo 6

L'articolo 6 estende le sanzioni già previste per l'omessa redazione di mappe acustiche e piani di azione di cui all'articolo 3 del d.lgs. n. 194 del 2005. Si propone, infatti, di introdurre una sanzione tale da rendere obbligatoria, da parte delle società ed enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati, la trasmissione dei dati per la redazione della mappa acustica strategica da parte dell'agglomerato principale. In tal modo si creano i presupposti per un potenziale incremento delle entrate dello Stato associato all'importo delle sanzioni, quantificabile solo a consuntivo.

Articolo 7

La norma presenta carattere ordinamentale, pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 8

La norma disciplina la Commissione tecnica, senza prevedere compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti, pertanto non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le spese di funzionamento saranno sostenute con le risorse del bilancio del Mattm previste a legislazione vigente, specificamente sul capitolo 4111, concernente le spese di funzionamento della competente Direzione Generale, iscritto sul bilancio del Mattm.

Articolo 9

Le norme contenute nell'articolo hanno carattere definitivo e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 10

Tale articolo non comporta nessun onere aggiuntivo per la Pubblica Amministrazione, in quanto le attività ivi previste rientrano nei compiti istituzionali dei Ministeri coinvolti che vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 11



Questo articolo non comporta nessun onere aggiuntivo per la Pubblica Amministrazione, anzi determina una sostanziale riduzione degli oneri per i comuni tra i cinquantamila e i centomila abitanti (tenuto conto che il comma 5 attualmente vigente si applica a tutti i comuni sopra i cinquantamila abitanti) e consente un riallineamento della normativa nazionale alla direttiva 2002/49/CE. Inoltre, viene data priorità ai comuni che ottemperano all'obbligo di adozione della suddetta relazione per la concessione di contributi o risorse finanziarie regionali o statali; si tratta di una diversa modalità di riparto delle risorse disponibili a legislazione vigente, pertanto non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 12

Tale articolo non comporta nessun onere aggiuntivo per la Pubblica Amministrazione, tenuto conto che si tratta di una norma a carattere ordinamentale.

Articolo 13

Tale articolo non comporta alcun onere aggiuntivo per la Pubblica Amministrazione.

Le lettere a), b) e c) aggiornano in aumento l'importo delle sanzioni previste a legislazione vigente. Alla lettera d) si prevede per tali risorse, nella misura del 70 per cento, la riassegnazione sul bilancio del Mattm da destinare ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento acustico. Si evidenzia che i piani di risanamento sono già previsti a legislazione vigente (articolo 7 della legge n. 447 del 1995).

La lettera e) prevede per i comuni e per le regioni la rendicontazione delle modalità di utilizzo delle suddette risorse che verrà svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per i predetti enti territoriali.

La lettera f) prevede una misura di semplificazione per le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, senza effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 14

Tale articolo non comporta nessun onere aggiuntivo per la Pubblica Amministrazione, perché rientrante nei compiti istituzionali già introdotti dalla legge quadro 447/1995. La norma estende le fattispecie oggetto dei regolamenti di esecuzione previsti all'articolo 11 della legge n. 447 del 1995 agli impianti a fune e a cremagliera, eliporti, specificando che le attività sportive ivi richiamate includono il tiro a volo e attività assimilabili, ovvero discipline sportive con utilizzo di armi da fuoco, impianti eolici.

Inoltre, viene espunta dal citato articolo 11 la possibilità di avvalersi anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori; si tratta di una norma di carattere ordinamentale, peraltro meramente facultizzante, priva di ricadute sulla finanza pubblica.

Inoltre alla lettera c) si prevede l'aggiornamento dei decreti di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 447 del 1995 in funzione di modifiche normative o di nuovi elementi conoscitivi, secondo criteri di semplificazione; si tratta di una norma a carattere procedurale, che prevede attività che rientrano nei compiti istituzionali dei Ministeri interessati, pertanto non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 15

Tale articolo non comporta nessun onere aggiuntivo per la Pubblica Amministrazione perché di fatto rientra nelle competenze, in materia di tutela ambientale, dei comuni.

Articolo 16

Tale articolo non comporta nessun onere aggiuntivo per la Pubblica Amministrazione, in quanto rientra nelle attività di revisione ed aggiornamento già previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.



Articolo 17

Tale articolo non comporta nessun onere aggiuntivo per la Pubblica Amministrazione, in quanto rientra nelle attività di aggiornamento previste dall'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Articolo 18

La norma presenta profili ordinamentali, senza ricadute sulla finanza pubblica, in quanto si limita a ricomprendere gli impianti eolici nella definizione di sorgenti sonore fisse.

Articolo 19

La norma riconduce nella competenza dello Stato la determinazione, mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento del relativo inquinamento acustico.

Si tratta di attività che rientrano nei compiti istituzionali dei Ministeri coinvolti e verranno poste in essere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 20

La disposizione ha carattere ordinamentale in quanto stabilisce i criteri generali della professione di tecnico competente, pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 21

L'art. 21 presenta carattere ordinamentale e informativo, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, il comma 1 prevede l'istituzione presso il Mattm dell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, sulla base dei dati inseriti dalle regioni competenti; tale attività verrà svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 prevede la pubblicazione da parte del Mattm dei dati di cui al comma 1, cui le regioni avranno accesso secondo le modalità stabilite dal medesimo Ministero; le attività poste in essere dal Mattm saranno realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri sul bilancio statale. Al riguardo, si precisa che la creazione di idonei sistemi informatici per l'elenco di cui al comma 1, riconducibile alle spese di investimento, trova imputazione sul capitolo 8831, mentre le relative spese di funzionamento sono imputabili sul capitolo 3621, entrambi iscritti sul bilancio del Mattm.

I commi 3 e 4 hanno natura ordinamentale, pertanto non determinano effetti finanziari.

Il comma 5 prevede una disciplina specifica per gli iscritti negli elenchi regionali dei tecnici competenti in acustica alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'attività prevista per le regioni nel secondo periodo del comma in esame, concernente l'inserimento degli iscritti nell'elenco di cui al comma 1, rientra tra quelle già previste a legislazione vigente (in base alle previsioni di cui all'articolo 2, commi 6 e 7, della legge n. 447 del 1995) pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 6 è diretto a consentire la prosecuzione dell'attività di tecnico competente da parte dei dipendenti pubblici che già svolgono tale attività pertanto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le attività di cui ai commi 7 e 8 saranno svolte dal Mattm con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri sul bilancio statale; in particolare, dette attività verranno poste in essere avvalendosi del capitolo 4111, concernente le spese di funzionamento della competente Direzione Generale, iscritto sul bilancio del Mattm.

Articolo 22



L'art. 22 specifica i requisiti per l'iscrizione previsti dalla legge quadro n. 447 del 1995; si tratta di una norma di natura ordinamentale, priva di effetti finanziari.

Articolo 23

La norma prevede l'istituzione presso il Mattm di un tavolo tecnico di coordinamento, senza prevedere per i componenti la corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, o altri emolumenti comunque denominati; le spese di funzionamento del Comitato saranno soddisfatte con le risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, tali attività verranno poste in essere avvalendosi del capitolo 4111, concernente le spese di funzionamento della competente Direzione Generale, iscritto sul bilancio del Mattm.

Articolo 24

La norma ha carattere abrogativo ed è priva di profili finanziari.

Articolo 25

La norma disciplina il regime transitorio applicabile nei confronti di chi ha già presentato domanda di riconoscimento ovvero risulta iscritto ad un corso regionale ed è pertanto priva di profili finanziari.

Articolo 26

La norma disciplina le modalità con cui sono stabiliti i criteri di sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 ed è priva di profili finanziari.

Articolo 27

Il comma 1 prevede l'adeguamento dei decreti ivi indicati a seguito dell'entrata in vigore del decreto in esame; si tratta di un'attività che rientra nelle attribuzioni dei Ministeri interessati (i quali hanno provveduto all'adozione dei citati decreti) e, pertanto, verrà svolta con le risorse umane, strumentali e disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che si tratta di una norma a carattere ordinamentale che individua lo strumento normativo con il quale definire i contenuti della relazione già prevista dalla legislazione vigente, specificamente dall'articolo 7, comma 5, della legge n. 447 del 1995.

Articolo 28

L'art. 28 ai commi 1 e 2 prevede un'apposita clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione del decreto in esame.

Ai sensi del comma 3, le integrazioni e le modifiche agli allegati del decreto in argomento sono apportate con decreto del Mattm; l'attività rientra nelle attribuzioni istituzionali del citato Dicastero, pertanto non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4 abroga una precedente normativa in materia di acustica ambientale (specificamente l'articolo 4, comma 3, della legge n. 426 del 1998) che viene sostituita dal presente schema di decreto, senza effetti sulla finanza pubblica. Il comma 5, infine, abroga il dpcm 31 marzo 1998, concernente "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della L. 26 ottobre 1995, n. 447"; si tratta di una disposizione ordinamentale che si rende necessaria alla luce della nuova disciplina introdotta dal presente decreto, che non determina pertanto effetti finanziari.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2000, n. 196 ha avuto esito



POSITIVO

25 NOV. 2016

IL NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Titolo: decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico”, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d) e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.

Amministrazione referente: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

Lo schema di decreto proposto riguarda sia la revisione della normativa primaria a livello nazionale, sia l’armonizzazione della stessa con la direttiva comunitaria sul rumore ambientale.

Lo schema mira, ove possibile anche alla semplificazione dell’azione sia della Pubblica amministrazione, sia dei diversi attori coinvolti nell’adempimento degli obblighi comunitari.

CAPO I (Disposizioni di attuazione dell’articolo 19, comma 2, lettera a) della legge 30 ottobre 2014, n. 161)

L’obiettivo è di rendere coordinata con le prescrizioni della legge n. 447/1995 ed efficiente l’azione istituzionale degli enti coinvolti nell’attuazione di quanto prescritto dal decreto legislativo 194/2005 di recepimento della direttiva 2002/49/CE, consentendo un’attività congiunta della prescrizioni sia nazionali che comunitarie e pervenendo ad una più agevole gestione e riduzione delle risorse finanziarie necessarie per gli espletamenti delle prescrizioni della normativa nazionale e comunitaria. In particolar modo, l’intervento normativo si è reso necessario per pervenire a tempi certi di attuazione ed alla individuazione degli attori responsabili delle prescrizioni introdotte dalla direttiva 2002/49/CE.

CAPO II (Disposizioni di attuazione dell’articolo 19, comma 2, lettera b) della legge 30 ottobre 2014, n. 161)

Tale capo presenta l’obiettivo primario di costituire una Commissione per la tutela dall’inquinamento acustico avente come compiti il recepimento dei descrittori acustici previsti dalla direttiva 2002/49/CE, la definizione della tipologia e dei valori limite ai sensi dell’articolo 5, comma 8 della direttiva 2002/49/CE, tenendo in considerazione le indicazioni fornite in sede di revisione dell’allegato III della direttiva stessa in materia di effetti del rumore sulla salute, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dei relativi decreti attuativi, la definizione di azioni atte ad ottenere la coerenza dei valori limite definiti all’articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, rispetto alla direttiva 2002/49/CE, al fine di salvaguardare i piani di risanamento acustico e le attività di controllo già effettuate o avviate, stabilire le modalità di introduzione dei valori limite da introdurre ai sensi della direttiva 2002/49/CE, al fine di un loro graduale utilizzo in relazione ai controlli e alla pianificazione acustica a livello nazionale.

Esso prevede anche l’introduzione nel panorama nazionale delle disposizioni previste dalla direttiva (UE) 2015/996 che sostituisce l’allegato 2 “Metodi di determinazione dei descrittori acustici” della direttiva 2002/49/CE e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194.

CAPO III (Disposizioni di attuazione dell’articolo 19, comma 2, lettera c) della legge 30 ottobre 2014, n. 161)

L’obiettivo è una revisione di alcune definizioni di valori di riferimento già previsti dalla legge n. 447/1995 e l’introduzione del valore massimo di immissione specifico per la regolamentazione

delle singole sorgenti sonore. Tali adeguamenti consentiranno la revisione dei decreti attuativi della legge quadro n.447/1995 in maniera da rendere più coerente e fluida l'azione amministrativa e di controllo.

Viene inoltre razionalizzato e semplificato l'onere di redazione della relazione prevista attualmente per tutti i comuni con oltre 50.000 abitanti dalla legge 447/1995, allo scopo di rendere tale adempimento coerente con la direttiva 2002/49/CE e più funzionale alle prescrizioni da essa introdotte.

Infine è introdotta la necessità di provvedere alla redazione di regolamenti relativi a sorgenti sonore quali gli impianti eolici, le aviosuperfici, le elisuperfici e le idrosuperfici.

CAPO IV (Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge 30 ottobre 2014, n. 161)

L'intervento normativo provvede l'aggiornamento e l'armonizzazione con analoghi provvedimenti del regolamento relativo alla disciplina delle attività di autodromi e piste motoristiche, nonché la predisposizione di apposita regolamentazione per le attività e discipline sportive.

CAPO V (Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera e) della legge 30 ottobre 2014, n. 161)

L'intervento normativo provvede alla predisposizione di apposita regolamentazione per gli impianti eolici e per le metodologie di misurazione del relativo rumore. Infatti tale tipologia di sorgente presenta peculiarità attualmente incompatibili con la normativa e la disciplina delle altre sorgenti sonore.

CAPO VI (Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera f) della legge 30 ottobre 2014, n. 161)

Le disposizioni perseguono la finalità del riordino della professione di tecnico competente in acustica ambientale di cui all'articolo 2 della legge n. 447/1995 e l'adeguamento al diritto comunitario in materia di libera circolazione delle professioni e libero mercato, di cui alla direttiva 2006/123/CE. Viene istituito un elenco dei tecnici competenti a livello nazionale e viene aperta la possibilità di iscrizione anche a cittadini comunitari in possesso di requisiti equipollenti a quelli richiesti ai cittadini italiani o analoga abilitazione presso i Paesi di origine.

Viene inoltre regolamentata la formazione e l'aggiornamento della professionalità del tecnico competente in acustica.

Sono infine stabiliti i requisiti minimi ed i contenuti dei corsi abilitanti per l'iscrizione all'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale.

CAPO VII (Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161)

Le disposizioni prevedono l'adozione con decreto del Ministro dell'ambiente di specifiche linee guida recanti i criteri per l'introduzione di azioni strategiche e la sostenibilità economica degli interventi di mitigazione del rumore al fine di rendere compatibili non solo ambientalmente, ma anche dal punto di vista tecnico, gli interventi di risanamento e prevedere una progressiva e strategica azione di intervento mirata ad obiettivi di semplificazione, economicità, necessità e urgenza degli interventi stessi.

CAPO VIII (Disposizioni finali)

Con tale capo vengono procedurate l'entrata in vigore del provvedimento, le norme transitorie, le abrogazioni previste e le disposizioni finali.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dai seguenti provvedimenti legislativi di rango primario:

- Legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – legge europea 2013-bis”.
- Legge quadro sull’inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n.447.
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194 di recepimento della direttiva europea 2002/49/CE
- Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.
- Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno
- legge 28 novembre 2005, n. 246, recante “Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005”.
- Legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1998, recante “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), e dell’art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti

L’intervento normativo in esame integra le norme di rango primario vigenti in materia. Il testo proposto richiede la revisione di alcuni dei decreti attuativi e dei regolamenti emanati e previsti ai sensi della legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/1995.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.

La disciplina recata dal presente intervento normativo, infatti, attiene principalmente alla materia dell’ambiente, che, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma della Costituzione

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell’assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non esistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto*

Non si ha cognizione di giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario, in quanto tende proprio ad armonizzare la normativa nazionale alle prescrizioni imposte dal diritto comunitario.

2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto*

Allo stato attuale è stata consegnata una lettera della Commissione Europea C(2016) 1012 del 26 febbraio 2016, che sostituisce la precedente comunicazione della Commissione stessa relativa alla procedura di infrazione 2013/2022, per la mancata consegna di mappe acustiche, piani di azione e la mancata partecipazione del pubblico.

Il provvedimento proposto si prefigge lo scopo di disciplinare in maniera chiara tempi e responsabilità delle azioni da compiere in adempimento della direttiva 2002/49/CE proprio allo scopo di dirimere il contenzioso comunitario a carico dell'Italia in materia di rumore e di evitare successivi sanzionamenti, visto che la direttiva 2002/49/CE stessa prevede periodiche azioni e prescrizioni a carico dei Paesi Membri.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Nel Capo I sono apportate modifiche dell'articolo 2, all'articolo 3, all'articolo 4, all'articolo 7, all'articolo 8 e all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194.

Tali modifiche sono necessarie a razionalizzare e rendere coerenti le tempistiche previste dalla direttiva 2002/49/CE con quelle predisposte attualmente dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 e per stabilire le responsabilità dei diversi attori previsti per gli adempimenti comunitari prescritti. Esse stabiliscono inoltre l'utilizzo dei proventi delle sanzioni previste dallo stesso decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, attualmente non previsto ed aggiornano il panorama normativo richiamato dallo stesso decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 in materia di informazione al pubblico delle informazioni ambientali. Tali modifiche risultano coerenti con quelle già in uso.

Nel Capo II sono apportate modifiche dell'allegato 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 allo scopo di aggiornare i metodi di determinazione del rumore a norma della direttiva 2002/49/CE, dall'allegato alla direttiva (UE) 2015/996. Tali modifiche risultano necessari per l'adeguamento alla direttiva (UE) 2015/996.

Al Capo III sono introdotte modifiche all'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e sono introdotte nuove definizioni. In particolare tali modifiche sono necessarie per rendere più fruibili le nozioni di valori limite e livelli massimi ai fini di una più corretta applicazione della legge quadro sull'inquinamento acustico n.447/1995 ed una migliore armonizzazione con la direttiva 2002/49/CE. E' quindi introdotta la nozione di "*valore massimo di immissione specifico: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.*"

Tali modifiche o introduzioni risultano coerenti con quelle già in uso.

Nello stesso capo sono modificati gli articoli 3, 7, 8 10, 11 e 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 per consentire una regolamentazione aggiornata dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici, di aggiornare le sanzioni e regolamentare in maniera più efficiente gli accantonamenti previsti a carico dei gestori di infrastrutture dei trasporti per la realizzazione dei piani di risanamento acustico, di aggiornare e regolamentare particolari sorgenti di rumore. Anche tali modifiche risultano coerenti con quelle già in uso.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi citati nel provvedimento risultano corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifiche ed integrazioni alla normativa vigente, in modo da non alterare il corpus normativo nei singoli settori d'intervento.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Sono presenti abrogazioni per sostituzione normativa per le parti novellate.

Sono inoltre abrogati articoli di legge perché superati dalla nuova disciplina proposta.

In particolare, al Capo VIII è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 1998 ed il comma 3, dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano ulteriori deleghe aperte in materia di rumore ambientale.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Capo I

E' previsto l'adeguamento e l'aggiornamento del decreto attuativo previsto all'articolo 10, comma 5, della legge quadro 447/1995 (Decreto del Ministro dell'ambiente 29/11/2000), nonché l'emanazione di linee guida adottate, su proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le modalità di presentazione delle informazioni ambientali ai sensi della direttiva INSPIRE 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007.

Allo stesso Capo è stabilito che con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato su proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), siano stabiliti i criteri per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna e che le modalità di devoluzione dei succitati fondi siano stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Al Capo III è invece previsto l'adeguamento dei decreti attuativi previsti agli articoli 3 e 11 della legge quadro sull'inquinamento acustico n.447/95. Inoltre, all'articolo 10 si prevede che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vengano determinati i requisiti acustici delle sorgenti sonore e i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti.

Ai Capi IV e V è prevista l'emanazione di nuovi regolamenti riguardanti le sorgenti sonore relative agli impianti colici, alle aviosuperfici, alle elisuperfici, alle idrosuperfici, alle attività e discipline sportive e alle attività di autodromi e piste motoristiche.

Al Capo VII è previsto che entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, siano adottate specifiche linee guida recanti i criteri di sostenibilità economica ed ambientale.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici disponibili da parte dell'Amministrazione.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

Titolo: decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico", ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d) e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.

Referente: Prof. Marcello Cecchetti – Capo Ufficio Legislativo- Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

Le disposizioni contenute nel decreto in esame si sono rese necessarie ed urgenti al fine di fronteggiare e superare alcune criticità legate al rumore ambientale ed alla dicotomia attualmente esistente tra la normativa nazionale (legge n. 447/1995) e quella comunitaria (decreto legislativo n. 194/2005 di recepimento della direttiva 2002/49/CE), in particolare in materia di valori limite di riferimento, mappe acustiche, piani di azione e piani di risanamento. Inoltre, si è ritenuto opportuno rendere la figura del tecnico competente prevista dalla legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 più conforme alle competenze tecniche e normative richieste dallo svolgimento di tale professione e alle normative comunitarie in materia di svolgimento delle professioni e di libera circolazione e libera concorrenza dei professionisti all'interno della comunità europea.

Altresì, con le disposizioni in esame si è provveduto a stabilire un percorso da condividere con i Ministeri interessati sulle problematiche del rumore per la determinazione e l'allineamento dei parametri descrittivi del rumore e dei relativi valori di riferimento alla direttiva 2002/49/CE. Allo scopo è stata prevista l'istituzione di una Commissione interministeriale che persegue gli obiettivi di seguire gli sviluppi e gli aggiornamenti della normativa europea, come previsto dalla stessa direttiva 2002/49/CE, in materia di effetti del rumore sulla salute e sui metodi di determinazione del rumore ambientale, nonché di stabilire valori limite, da adottare ai sensi della direttiva, congruenti con quelli disposti dalla legge n. 447/1995, al fine di salvaguardare le attività di risanamento già avviate e messe in atto dai comuni e dai gestori delle infrastrutture dei trasporti.

Si è provveduto a rivedere le definizioni dei valori limite stabilendo la distinzione tra livelli massimi, superati i quali è previsto il sanzionamento già stabilito dalla legge quadro n. 447/95 e valori limite, superati i quali è necessario intervenire con azioni di mitigazione.

Profili di criticità attengono alle difficoltà ed alle inadempienze procedurali emerse e riscontrate nell'ottemperanza degli adempimenti imposti dalla direttiva 2002/49/CE da parte delle Regioni, degli agglomerati principali e dai gestori di infrastrutture dei trasporti principali, che hanno condotto all'avvio di procedimento di messa in mora da parte della Commissione europea comunicata con lettera della Commissione Europea C(2016) 1012 del 26 febbraio 2016, che sostituisce la precedente comunicazione della Commissione stessa relativa alla procedura di

infrazione 2013/2022, per la mancata consegna di mappe acustiche, piani di azione e la mancata partecipazione del pubblico, nonché l'assenza di indicazioni in merito alle zone silenziose.

La procedura di infrazione è stata preceduta dal caso EU-PILOT 2616/11/ENVI cui è seguita la lettera C(2013)2221 del 25 aprile 2013. A seguito della medesima, la Commissione europea ha emesso una lettera di costituzione in mora ex art 258 TFUE, nei confronti dell'Italia per i mancati adempimenti previsti dalla direttiva 2002/49/CE (consegna delle mappe acustiche strategiche e delle mappature acustiche del 30 dicembre 2007 e dei piani di azione del 18 gennaio 2009 anche in ragione delle non sufficienti ed esaurienti integrazioni e risposte fornite al caso EU-PILOT 2616/11/ENVI da parte dell'Italia). Successivamente la lettera della Commissione Europea C(2016)1012 del 26 febbraio 2016, estendeva la procedura di infrazione anche alla seconda fase temporale di applicazione della direttiva 2002/49/CE.

Le inadempienze che hanno condotto all'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia risiedono principalmente nella mancata consegna delle mappe acustiche e dei piani di azione degli agglomerati, a causa sia della mancanza della previsione di sanzioni nei confronti dei comuni interessati, sia per la complessità delle azioni da adempiere nell'ambito degli agglomerati stessi, che richiedono il ricorso a professionalità e risorse spesso non rese disponibili dalle autorità responsabili. Ulteriori inadempienze sono derivate dal mancato flusso dei dati delle infrastrutture dei trasporti a livello regionale, che non sono transitati attraverso le regioni a causa della mancanza di una specifica disciplina in materia. La proposta normativa tende, tra le altre cose, dunque, a colmare tale lacuna.

Per quanto riguarda la partecipazione del pubblico, si sottolinea come molti gestori non abbiano adempiuto agli obblighi informativi impedendo così all'utenza di avere accesso alle informazioni necessarie in materia. Pertanto, attraverso il suddetto provvedimento, che prevede di attenersi alla direttiva INSPIRE sulla pubblicazione dei dati cartografici ambientali, anche questa azione di informazione e partecipazione del pubblico potrà essere facilitata.

Le disposizioni della direttiva 2002/49/CE sono mirate alla progressiva riduzione della popolazione esposta agli alti livelli di rumore, mentre la normativa nazionale mira alla definizione di valori limite superati i quali risultano necessarie azioni di risanamento e/o sanzioni. Tali differenze sostanziali creano difficoltà di azione per i diversi attori coinvolti che attualmente devono, di fatto, provvedere ad azioni differenziate nei due ambiti. Scopo delle disposizioni proposte è anche quello di semplificare detti adempimenti e renderli coerenti e coordinati tra loro. In tal modo si intende evitare la possibile irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dello Stato italiano da parte della Commissione europea e, allo stesso tempo, raggiungere al meglio gli obiettivi di tutela dall'inquinamento acustico e superare l'incertezza normativa che deriva dalla vigenza di una legislazione spesso non perfettamente coerente con il diritto dell'Unione europea.

Le disposizioni proposte tendono inoltre a colmare dei vuoti normativi in materia di regolamentazione della rumorosità di particolari tipologie di sorgenti, attualmente non correttamente disciplinate, quali gli impianti eolici, le aviosuperfici, le elisuperfici, le idrosuperfici, le attività e discipline sportive e le attività di autodromi e piste motoristiche.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

Il presente intervento regolatorio si pone l'obiettivo non procrastinabile di ridurre le procedure di

infrazione comunitaria aperte nei confronti dell'Italia in materia di rumore ambientale.

L'attribuzione di precise responsabilità e la definizione di tempi certi per le varie fasi di adempimento da parte dei diversi attori coinvolti nei processi di adempimento alle prescrizioni della direttiva 2002/49/CE consentirà di favorire l'efficace risposta alle richieste comunitarie e il corretto svolgimento dell'azione di tutela ambientale che i soggetti pubblici e privati coinvolti devono adempiere.

Inoltre si tratta di risolvere questioni divenute critiche che sono emerse negli anni di applicazione sia della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995, che della direttiva 2002/49/CE, che solo uno strumento normativo consente di superare.

Le disposizioni si pongono l'obiettivo di risolvere in modo definitivo alcune criticità normative, soprattutto in materia di applicazione dei valori limite e di azioni mirate alle autorizzazioni all'esercizio di sorgenti sonore quali le infrastrutture dei trasporti e le attività produttive, nonché la mitigazione dell'inquinamento acustico e la salvaguardia delle popolazioni e degli ecosistemi.

L'intervento regolatorio, inoltre, mira a raggiungere obiettivi di semplificazione nei procedimenti in materia di rumore ambientale previsti sia dalla normativa nazionale che da quella comunitaria e, contestualmente, a risolvere le problematiche interpretative inerenti la corretta applicazione dei differenti decreti attuativi previsti dalla legge n. 447/1995. Si tratta di obiettivi che rispondono ad esigenze attuali, e pertanto presentano carattere di breve periodo in quanto troverebbero immediata applicazione all'atto dell'entrata in vigore del decreto in esame; al tempo stesso, le innovazioni ora apportate determineranno benefici nel medio-lungo periodo perché potranno innescare dinamiche virtuose volte a migliorare gli interventi di sistema e, conseguentemente, favorire un generale contenimento dell'inquinamento acustico.

Quanto alle disposizioni concernenti l'adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria, l'obiettivo è quello di assicurare nei tempi stabiliti il rispetto degli obblighi ed adempimenti previsti dal diritto europeo in materia di rumore. In tal modo si intende evitare la possibile irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dello Stato italiano e l'incertezza normativa che deriva dalla vigenza di una legislazione contrastante con il diritto dell'Unione europea.

Inoltre è prevista la revisione delle competenze richieste ai professionisti (tecnici competenti in materia di rumore) al fine di assicurare azioni ed interventi tecnici efficienti, corretti ed efficaci sia per la tutela ambientale che alle prescrizioni imposte dalla normativa comunitaria.

Peraltro, l'intervento sulla normativa concernente il tecnico competente, che per sua natura rappresenta un obiettivo immediato del decreto in esame, è volto ad assicurare, nel medio-lungo termine, il soddisfacimento a regime dell'esigenza di tutela dall'inquinamento acustico, in modo più efficace rispetto a quanto avviene oggi, anche grazie alla maggiore specificità dei parametri in base ai quali tale qualifica di tecnico competente viene riconosciuta dall'ordinamento.

Si intende infine regolamentare, in quanto attualmente non coperte da idonei provvedimenti normativi, attività particolarmente sensibili al rumore ambientale quali gli impianti colici, le aviosuperfici, le elisuperfici, le idrosuperfici, le attività e discipline sportive e le attività di autodromi e piste motoristiche.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Posto che l'intervento regolatorio in oggetto si propone plurimi obiettivi, il grado di raggiungimento degli stessi sarà verificato dalla competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente anche attraverso i riscontri che perverranno dalla Commissione europea in relazione alla redazione delle mappe acustiche e dei piani d'azione e agli adempimenti previsti dalla direttiva 2002/49/CE. Per quanto riguarda gli obiettivi di semplificazione dei procedimenti, gli indicatori devono includere

anche rilevazioni sui tempi di svolgimento delle procedure per il rilascio dei provvedimenti oggetto dell'intervento.

Quanto alle disposizioni relative all'adeguamento alla normativa comunitaria, l'indicatore che consentirà di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati è costituito dal decremento, se non il completo azzeramento del numero di osservazioni e dei rilievi da parte della Commissione europea.

Un interessante indicatore che potrà essere considerato rilevante è la diminuzione del contenzioso in materia di inquinamento acustico che deriverà dalla completa revisione anche dei decreti attuativi previsti dalla legge n. 447/1995, e dalla corretta regolamentazione di attività quali gli impianti eolici, le aviosuperfici, le elisuperfici, le idrosuperfici, le attività e discipline sportive e le attività di autodromi e piste motoristiche, nonché un minore numero di problematiche relative al rumore ambientale di cui ai procedimenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Infatti, attualmente la normativa vigente equipara le attività di aviosuperfici, elisuperfici, impianti eolici e attività sportive alle ordinarie sorgenti di rumore, che hanno peculiarità differenti. L'estensione della normativa a tali tipologie di sorgenti comporta spesso problemi di inapplicabilità delle norme, che danno luogo a contenziosi. Altro fattore di criticità che conduce a contenziosi è l'applicazione delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'articolo 9 della legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, che attualmente prevede generici interventi in caso di superamento dei limiti. Tale criticità potrà ora essere superata con la nuova definizione di "valore di attenzione" fornita col presente decreto legislativo.

Le problematiche relative alla VIA e all'AIA riguardano principalmente l'applicazione dei limiti di emissione di cui l'attuale panorama normativo non fornisce una chiara applicazione. Ciò crea problemi nell'ambito delle procedure di VIA ed AIA. Lo schema proposto, invece, introduce la definizione di "valore limite di immissione specifico", che contribuisce a chiarire le modalità di valutazione di impatto della sorgente specifica sul ricettore, superando le attuali criticità.

Altri indicatori chiave perverranno anche dal Tavolo tecnico nazionale di coordinamento, che potrà fornire utili indicazioni sulla qualità della formazione e preparazione dei professionisti impegnati nel settore dell'acustica ambientale, nonché sul numero di cancellazioni dall'elenco dei tecnici competenti che dovessero dimostrarsi inadeguati allo svolgimento delle proprie mansioni.

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Data l'ampiezza dell'ambito dell'intervento regolatorio in esame, i destinatari sono:

- i soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa in materia di adempimenti previsti dalla direttiva 2002/49/CE in relazione alle mappe acustiche, ai piani di azione ed alla gestione delle zone silenziose
- le regioni, gli uffici tecnici dei comuni ed i comuni stessi,
- i gestori di infrastrutture dei trasporti e di attività produttive, nonché lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per quanto riguarda l'impegno della raccolta e della trasmissione dei dati previsti e richiesti dalla direttiva sul rumore ambientale,
- i concessionari di pubblici servizi di trasporto stradale e ferroviario a livello nazionale o di più regioni, quali autostrade e Rete Ferroviaria Italiana,
- i tecnici competenti in acustica ambientale e quanti operano nel settore della pianificazione ambientale in materia di rumore,

- le università, gli ordini professionali e gli enti di ricerca coinvolti nel processo di formazione ed aggiornamento dei tecnici competenti,
- quanti operano nei settori della pianificazione e della realizzazione di opere di mitigazione del rumore e dell'acustica ambientale.

Saranno altresì destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio i soggetti privati che ai sensi della direttiva sul rumore ambientale sono chiamati alla partecipazione alle diverse fasi di attuazione della direttiva stessa in materia di mappe acustiche e piani di azione.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Con l'emanazione della legge n. 161 del 2014 si è proceduto a dare corso ad attività di elaborazione e condivisione dei testi in collaborazione, in particolare, con i rappresentanti di regioni ed ARPA.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha chiesto all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) di fornire il proprio supporto tecnico.

Il giorno 21 maggio 2015 si è svolta, presso la sede dell'ISPRA, la riunione del Tavolo Tecnico dedicato alla discussione dei temi presenti nella legge di delegazione.

In seguito a detta riunione sono stati svolti incontri con i Soggetti istituzionali e con gli stakeholder e sono pervenuti da questi contributi ai temi trattati, espressioni degli Enti e delle Organizzazioni da loro rappresentati.

Inoltre sono state svolte tre riunioni preparatorie presso il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed una riunione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con i rappresentanti dei Ministeri concertanti.

Durante le riunioni è emersa, da parte delle regioni e degli ordini professionali, la necessità di una maggiore verifica delle competenze dei tecnici competenti da attuare attraverso un'attenta definizione dei titoli necessari e dei contenuti dei corsi da seguire e una definizione a livello centrale, sia di un elenco unico dei tecnici competenti in acustica, sia delle competenze tecniche richieste agli stessi.

Altri importanti contributi sono emersi dai gestori di infrastrutture dei trasporti che hanno espresso la necessità di una revisione delle tempistiche di attuazione del decreto legislativo n. 194 del 2005, di recepimento della direttiva 2002/49/CE, che attualmente non consente un efficace espletamento delle azioni richieste.

I differenti attori intervenuti hanno inoltre espresso la necessità di una regolamentazione di varie sorgenti attualmente non regolamentate e di un maggiore chiarezza sull'applicazione dei vari limiti introdotti dalla legge 26 ottobre 1995 ed i suoi decreti attuativi.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento comporterebbe il perdurare della situazione critica nei confronti della Commissione europea in materia di carenza di adempimenti previsti, nonché delle incertezze applicative delle norme vigenti in materia di rumore, per effetto delle incongruenze esistenti tra normativa nazionale e comunitaria. Inoltre, si protrarrebbe la situazione di attuale non conformità della figura del tecnico competente al diritto comunitario.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non sono individuabili interventi alternativi alla regolamentazione proposta in grado di dare risultati equiparabili e garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, in quanto le problematiche che le disposizioni proposte intendono risolvere sono espressamente riconducibili

alla necessità di una revisione normativa e, in ogni caso, si tratta di una scelta dettata dall'obbligo di rispettare la disciplina europea in materia.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione

Va premesso, in generale, che gli interventi promossi hanno la finalità di fornire strumenti efficaci in materia di *governance* del rumore ambientale, a vantaggio della tutela dell'ambiente e dell'efficacia dell'azione mirata ad evitare procedure di infrazione. Quanto agli oneri amministrativi sui privati, deve innanzitutto essere premesso che le proposte di semplificazione comportano una innegabile eliminazione di burocrazia e di riduzione dei costi amministrativi per i destinatari. Tra i vantaggi della riforma in argomento vi è la possibilità per il Mattm di acquisire i dati elaborati dalle autorità competenti per gli agglomerati, e dai gestori per le infrastrutture dei trasporti principali di competenza delle singole regioni; si è colmata così una lacuna del decreto legislativo n. 194 del 2005 che aveva determinato l'avvio di un procedimento di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia.

Inoltre, con l'istituzione della commissione tecnica presso il Mattm (deputata, tra l'altro, a definire i valori limite richiesti dalla direttiva 2002/49/CE) cui fanno parte vari Ministeri (Mise, Mit, Salute) verrà favorito un incontro sinergico tra i vari interessi differenziati di cui detti Dicasteri sono portatori, quali quello della tutela dell'ambiente, della salute, dello sviluppo industriale e della promozione delle infrastrutture e trasporti.

A ciò si aggiunge che le fattispecie sanzionatorie previste all'articolo 10 della legge n. 447 del 1995 sono state aggiornate in euro degli importi (ancora indicati in lire), peraltro aumentate rispetto all'originario cambio lira/euro; inoltre è stato previsto che il 70% dei proventi delle sanzioni vengano destinate ai Comuni per il finanziamento dei piani di risanamento previsti dall'articolo 7 della legge n. 447 del 1995. In tal modo, da una parte viene rafforzata l'incidenza complessiva del sistema sanzionatorio, con un vantaggio netto per la collettività derivante dal presumibile maggior rispetto dei vincoli in materia di inquinamento acustico, dall'altro si prevedono ulteriori fonti di finanziamento per i Comuni da destinare ai piani di risanamento.

Si precisa che l'intervento regolatorio potrà condurre all'archiviazione della procedura d'infrazione 2013/2022 e consentirà, conseguentemente, di evitare la possibile irrogazione di ulteriori future sanzioni pecuniarie nei confronti dello Stato italiano e l'incertezza normativa che deriva dalla vigenza di una legislazione contrastante con il diritto dell'Unione europea.

Lo schema proposto, dunque, andando a regolare il flusso delle informazioni da comunicare alla Commissione europea e chiarendo i ruoli e le responsabilità dei diversi attori coinvolti, nonché rivedendo i tempi nei quali devono essere forniti i dati, consentirà una più efficiente ed efficace raccolta dei dati stessi da parte del Ministero dell'ambiente e nello stesso tempo consentirà di individuare in maniera precisa i responsabili per gli adempimenti della direttiva 2002/49/CE.

Infine, la corretta definizione di valore di attenzione e l'introduzione dei valori limite di immissione specifico consentirà un più celere rilascio dei pareri da parte delle Commissioni VIA e AIA e maggiore chiarezza delle prescrizioni stabilite con tali pareri.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

Quanto agli oneri amministrativi ed all'impatto sulle PMI, deve innanzitutto essere premesso che le proposte di semplificazione comportano una innegabile eliminazione di burocrazia e di riduzione dei costi amministrativi per i destinatari e le PMI.

Infine, si precisa che le disposizioni concernenti l'adeguamento alla normativa comunitaria non hanno impatto sulle PMI.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese

Per quanto concerne gli obblighi informativi, è previsto che i gestori delle infrastrutture dei trasporti principali trasmettano alle regioni e successivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i dati relativi alle mappe acustiche, i piani d'azione e tutte le altre informazioni richieste dalla direttiva 2002/49/CE. Tali prescrizioni sono già attualmente previste dal decreto legislativo 194/2005 e la disposizione proposta razionalizza i tempi di consegna, ma soprattutto prescrive che le azioni previste dalla direttiva 2002/49/CE siano coordinate e concorrenti con quelle individuate dalla legge quadro sull'inquinamento acustico n.447/1995.

Inoltre, è previsto che le mappature acustiche siano in linea con il decreto legislativo 195/2005 e con la direttiva INSPIRE 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007; quest'ultima è volta a rendere omogenee e condivisibili le informazioni georeferenziate in ambito ambientale affinché si favorisca una maggiore comprensione dello stato dell'ambiente e siano particolarmente utili per l'informazione al pubblico. In tal modo, vengono meno quegli oneri informativi che il pubblico avrebbe dovuto sostenere per ottenere tali informazioni.

Obbligo informativo: la presentazione dei piani di risanamento di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dei piani di azione di cui al d.lgs. n. 194 del 2005.

Rivolto a: IMPRESE, COMUNI E GESTORI DI INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI

Effetto del provvedimento: SEMPLIFICAZIONE: Attualmente, specialmente i gestori di infrastrutture dei trasporti e gli agglomerati, si trovano a dover rispondere in maniera differente per quanto riguarda i piani di risanamento previsti dalla legge 26 ottobre 1995 e i piani di azione della direttiva 2002/49/CE. Con le indicazioni proposte dallo schema di decreto legislativo, questi due adempimenti prevedono ora azioni congiunte e comuni ai due strumenti, evitando così inutili duplicazioni dei documenti.

Risparmio medio: -700/3000 (il risparmio, nonché la semplificazione, derivano dall'aver definito i piani di risanamento come parte applicativa del piano di azione determinando di fatto un unico onere informativo, a fronte dei due precedenti.)

Attività / Spese Vive	Attività Standard	Onerosità	Costo (€)
-----------------------	-------------------	-----------	-----------

	corrispondente	(B/M/A)	
Piani di risanamento e piani di azione	C. Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico	A	-700/3000
Totale			-700/3000
Popolazione:	<u>NON DEFINIBILE ALLO STATO</u>		
Frequenza:	<u>QUINQUENNALE</u>		

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)

Non esistono condizioni o fattori che possano incidere sull'attuazione del nuovo intervento regolatorio per quanto attiene alle strutture organizzative delle pubbliche amministrazioni, che già svolgono le azioni considerate nelle nuove disposizioni, senza aggravio per la finanza pubblica in quanto rientrano nelle loro competenze già attribuite dalla legislazione vigente e, pertanto, saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già oggi disponibili.

Pertanto, nel decreto in esame sono presenti molteplici disposizioni volte a precisare e a semplificare la disciplina già vigente in materia, pertanto non si prevedono nuovi condizioni e fattori rispetto a quelli già esistenti e, anzi, si prevede che l'intervento regolatorio potrà attenuare la portata di tali fattori.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento regolatorio non ha una incidenza sul funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività, ponendosi, inoltre, in linea con la normativa europea al fine di garantire il superamento della relativa procedura di infrazione. L'intervento in esame non limita né il numero né la tipologia dei fornitori di un determinato bene o servizio né tantomeno riduce le possibilità competitive dei medesimi.

Infatti, il testo proposto è coerente con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, che stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori, nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi. Con il testo proposto è stata prevista la possibilità di esercizio della professione di tecnico competente in acustica anche per i cittadini comunitari, attualmente non prevista dalle disposizioni della legge quadro n. 447/1995 e dei relativi decreti attuativi, garantendo al contempo l'equiparazione delle professionalità e delle competenze tra i diversi soggetti provenienti da Stati membri e mantenendo un alto profilo professionale dei tecnici abilitati alla professione di tecnico competente in acustica.

Parimenti, al fine di allineare lo schema proposto al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, si è proceduto ad una migliore definizione dei titoli e delle professionalità richieste per lo svolgimento della professione di tecnico competente in acustica e dei requisiti di base necessari allo svolgimento di tale professione, in maniera da garantire anche livelli di tutela essenziali per la formazione continua e l'attivazione dei tirocini. In ossequio a tale decreto si sono stabilite norme di accesso alla professione al fine di evitare indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio della professione di tecnico competente in acustica.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono: il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e gli altri Ministeri nelle materie di rispettiva competenza, gli enti locali e territoriali, le amministrazioni regionali, gli enti pubblici ed i concessionari e gestori di pubblici servizi relativi a infrastrutture dei trasporti quali aeroporti, strade, autostrade e ferrovie.

Anche l'Istituto Superiore per la Protezione dell'Ambiente (ISPRA) è coinvolto nell'attuazione dell'intervento regolatorio, in quanto collabora con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nella predisposizione delle linee guida e dei decreti previsti, nonché nella revisione e aggiornamento dei decreti attuativi che discendono dalla legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 e di cui è prevista la revisione in base al presente decreto. Inoltre, il medesimo Istituto Superiore per la Protezione dell'Ambiente (ISPRA) fornisce supporto nelle attività di verifica delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati, qualora siano redatte dalle regioni.

Gli enti di ricerca, le università e gli ordini professionali sono inoltre responsabili dell'organizzazione dei corsi formativi e di aggiornamento dei tecnici competenti previsti dal decreto.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento)

Il presente intervento regolatorio sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito web istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; non si prevedono altre forme di pubblicità.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

In generale, l'intervento regolatorio fa riferimento agli adempimenti previsti dalla direttiva 2002/49/CE, che prevedono come intervento conclusivo la trasmissione dei dati e delle informazioni richieste alla Commissione europea da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Tale azione consente quindi il controllo ed il monitoraggio della corretta e completa applicazione di detto provvedimento.

Gli specifici strumenti per il monitoraggio ed il controllo dell'applicazione della norma introdotti nella disciplina delle materie di pertinenza ed in particolare la legge 447/1995, consentono un'ulteriore azione di controllo e monitoraggio dell'efficacia dell'intervento regolatorio; si tratta di

strumenti di monitoraggio già previsti a legislazione vigente, per i quali il decreto in esame si limita a innovare la tempistica e il relativo iter procedimentale.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio:

Non sono previsti meccanismi di revisione dell'intervento proposto, oltre a quelli già indicati dalla legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 e dal decreto legislativo 194/2005.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare elaborerà, nelle scadenze previste dalla legge, la prescritta VIR nella quale sarà preso in esame la verifica del raggiungimento degli obiettivi dell'intervento regolatorio.

Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento regolatorio, nei rispettivi ambiti, introduce di fatto il recepimento, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 194/2005, della direttiva (UE) 2015/996 della Commissione europea del 19 maggio 2015, che stabilisce metodi comuni per la determinazione del rumore a norma della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che sostituisce l'allegato II alla stessa direttiva 2002/49/CE. Tale azione non introduce livelli di regolazione in materia superiori a quelli minimi imposti a livello comunitario dai pertinenti strumenti giuridici.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 19, COMMA 2, LETTERE A), B), C), D) E), F) E H) DELLA LEGGE 30 OTTOBRE 2014, N. 161.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – legge europea 2013-bis e, in particolare, l'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c); d), e), f) e h);

VISTA la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro sull'inquinamento acustico;

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi interventi in campo ambientale, e in particolare l'articolo 4;

VISTA la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 e, in particolare, l'articolo 14, commi 24-bis e seguenti;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

VISTA la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante disposizioni in materia di professioni non organizzate;

VISTO il regolamento (UE) n. 598/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE;

VISTA la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;

VISTA la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, che istituisce una infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire);

VISTA la direttiva (UE) 2015/996 della Commissione europea del 19 maggio 2015, che stabilisce metodi comuni per la determinazione del rumore a norma della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recante attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;



VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459, recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, recante la disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142, recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1998, recante atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), e dell'articolo 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del... ;

ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del ...;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ... ;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

(Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera a) della legge 30 ottobre 2014, n. 161)

ART. 1

(Modifiche dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194)



1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, la lettera bb), è sostituita dalla seguente:

"bb) «zona silenziosa in aperta campagna»: una zona, esterna all'agglomerato, delimitata dalla regione territorialmente competente su proposta dell'autorità comunale - ovvero, qualora la zona ricade nell'ambito territoriale di più regioni, tramite apposito protocollo d'intesa tra le medesime - che non risente del rumore prodotto da infrastrutture di trasporto, da attività industriali o da attività ricreative."

ART. 2

(Modifiche dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti "31 marzo 2017 e, successivamente, ogni cinque anni" e alla lettera b), dopo le parole "o delle relative infrastrutture" sono aggiunte le seguenti: "non di interesse nazionale né di interesse di più regioni" e l'ultimo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Nel caso di infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, compresi gli aeroporti principali, le società e gli enti gestori trasmettono la mappatura acustica ed i dati di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alle regioni o province autonome competenti, entro il 30 giugno 2017 e, successivamente, ogni cinque anni.";

c) al comma 4, al primo periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 2017 e, successivamente, ogni cinque anni" e, sono aggiunte, in fine, le seguenti: "La comunicazione deve includere anche i dati di traffico utilizzati nell'elaborazione della mappatura acustica, al fine di consentire all'autorità responsabile dell'agglomerato di predisporre le mappe acustiche strategiche di propria competenza.";

d) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le mappature acustiche sono redatte in conformità ai criteri e alle specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, che istituisce una infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire), sulla base di linee guida adottate, su proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.";

e) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Ferma restando la tempistica di cui al comma 3, le mappe acustiche strategiche e le mappature acustiche di cui al comma 3 sono riesaminate e rielaborate ogni qualvolta sviluppi sostanziali hanno effetto sulla situazione acustica esistente.";

f) al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti: "Nel caso in cui le Regioni o le Province Autonome siano i soggetti responsabili della redazione delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati, le attività di verifica sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nello svolgimento delle predette attività, le Regioni o le Province autonome si avvalgono, ove necessario, del supporto dell'Agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, e il Ministero del supporto dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)."

ART. 3

(Modifiche dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194)



1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole: "18 luglio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 18 aprile 2018 e, successivamente, ogni cinque anni" e alla lettera b), dopo le parole "o delle relative infrastrutture" sono inserite le seguenti: "non di interesse nazionale né di interesse di più regioni" e l'ultimo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Nel caso di infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, compresi gli aeroporti principali, le società e gli enti gestori trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alle regioni o province autonome competenti, entro il 18 luglio 2018 e, successivamente, ogni cinque anni.";

c) al comma 4, le parole: "18 gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "18 ottobre 2017 e, successivamente, ogni cinque anni";

d) al comma 6, prima delle parole: "L'autorità individuata" sono inserite le seguenti parole: "Ferma restando la tempistica di cui al comma 3,", e le parole: "ogni cinque anni e, comunque, ogni qualvolta necessario e" sono eliminate;

e) al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso in cui le Regioni o le Province Autonome siano i soggetti responsabili della redazione dei piani di azione degli agglomerati, le attività di verifica sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nello svolgimento delle predette attività, le Regioni o le Province autonome si avvalgono, ove necessario, del supporto dell'Agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, e il Ministero del supporto dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).";

f) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 recepiscono i piani di contenimento e di abbattimento del rumore prodotto dallo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto o nell'esercizio delle relative infrastrutture, i piani comunali di risanamento acustico e i piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera i), nonché dell'articolo 4, comma 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo le indicazioni contenute nelle direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.";

g) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti: "10-bis. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato su proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), sono stabilite le modalità per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna.

10-ter. Al fine di assicurare il coordinamento del piano di azione elaborato dalle società e dagli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture con i piani di azione degli agglomerati interessati, l'autorità individuata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, verifica con apposito provvedimento la coerenza e le possibili sinergie tra le varie tipologie di azioni e interventi sul territorio e stabilisce le necessarie prescrizioni."

ART. 4

(Modifiche dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194)

1. All'articolo 7, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:



- 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) entro il 30 giugno 2020 e, successivamente ogni cinque anni, gli agglomerati, gli assi stradali e ferroviari principali, nonché gli aeroporti principali,";
- 2) la lettera b) è soppressa;
- 3) alla lettera c) le parole: "entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 3, commi 1, 3 e 6," sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017 e, successivamente, ogni cinque anni,";
- 4) alla lettera d) le parole: "entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 4, commi 1, 3 e 6," sono sostituite dalle seguenti: "entro il 18 gennaio 2019 e, successivamente, ogni cinque anni,";

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome territorialmente competenti, per gli agglomerati e le infrastrutture dei trasporti principali non di interesse nazionale né di interesse di più regioni, nonché per le zone silenziose degli agglomerati e per le zone silenziose in aperta campagna, per quanto di competenza, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:"

- a) entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni i dati di cui al comma 1, lettera a), nonché i dati relativi alle zone silenziose degli agglomerati ed alle zone silenziose in aperta campagna, delimitate attraverso idonea rappresentazione cartografica;
- b) entro i tre mesi successivi alle date stabilite all'articolo 3, commi 3 e 6, i dati relativi alle mappe acustiche strategiche e alle mappature acustiche previsti all'allegato 6;
- c) entro i tre mesi successivi alle date stabilite all'articolo 4, commi 3 e 6, i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonché i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi.

2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, compresi gli aeroporti principali, per quanto di competenza comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni i dati di cui al comma 1, lettera a)."

ART. 5

(Modifiche dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, al comma 1, le parole: "decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195."

ART. 6

(Modifiche dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 3, commi 3, 3-bis, 4 e 6, ovvero agli obblighi di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis, 4 e 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 180.000 per ogni mese di ritardo."



b) al comma 3, le parole: “*comma 2*” sono sostituite dalle seguenti “*comma 2-bis*”.

CAPO II

(Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera b) della legge 30 ottobre 2014, n. 161)

ART. 7

(Sostituzione dell'allegato 2 decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194)

1. A decorrere dal 31 dicembre 2018, in luogo dell'applicazione dell'allegato 2 “Metodi di determinazione dei descrittori acustici” del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, si applicano i metodi comuni per la determinazione del rumore stabiliti, a norma della direttiva 2002/49/CE, dall'allegato alla direttiva (UE) 2015/996.

ART. 8

(Commissione per la tutela dall'inquinamento acustico)

1. È istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una Commissione per la tutela dall'inquinamento acustico composta da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico.

2. La commissione di cui al comma 1 svolge compiti di supporto tecnico-scientifico in materia di:

- a) recepimento dei descrittori acustici previsti dalla direttiva 2002/49/CE;
- b) definizione della tipologia e dei valori limite da comunicare alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, comma 8 della direttiva 2002/49/CE, tenendo in considerazione le indicazioni fornite in sede di revisione dell'allegato III della direttiva stessa in materia di effetti del rumore sulla salute, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dei relativi decreti attuativi;
- c) coerenza dei valori di riferimento cui all'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 rispetto alla direttiva 2002/49/CE;
- d) modalità di introduzione dei valori limite che saranno stabiliti nell'ambito della normativa nazionale, al fine di un loro graduale utilizzo in relazione ai controlli e alla pianificazione acustica;
- e) aggiornamento dei decreti attuativi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in merito ai metodi di determinazione dei descrittori acustici di cui all'allegato 2 della direttiva 2002/49/CE ed alla definizione dei valori limite ambientali, anche secondo criteri di semplificazione.

3. La commissione è costituita con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è composta da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di supplente del presidente, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico.

4. Per ciascuno dei componenti la Commissione tecnica è nominato un supplente.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca le riunioni della Commissione.



6. Ai componenti della commissione non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, o altri emolumenti comunque denominati.

CAPO III

(Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera c) della legge 30 ottobre 2014, n. 161)

ART.9

(Modifiche dell'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

1. All'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

- 1) dopo la lettera è inserita la seguente: "*d-bis) sorgente sonora specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale, come definito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);*"
- 2) la lettera g) è sostituita dalla seguente: "*g) valore di attenzione: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili le azioni previste all'articolo 9.*"
- 3) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: "*h-bis) valore limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.*"

b) al comma 2 le parole "e h)" sono sostituite dalle seguenti " , h) e h-bis)".

ART. 10

(Modifiche dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

1. All'articolo 3, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le parole: "o di nuove situazioni" sono sostituite dalle seguenti: "o di modifiche normative".

ART. 11

(Modifiche dell'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

1. All'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "*5. Nei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione quinquennale sullo stato acustico del comune. La relazione è approvata dal consiglio comunale ed è trasmessa alla regione almeno entro il 31 marzo 2020, e successivamente ogni cinque anni, anche al fine di consentire alla regione di valutare la necessità di inserire i suddetti comuni tra gli agglomerati individuati ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194. Sono esentati dalla presentazione della relazione i comuni individuati dalle regioni quali agglomerati ai fini della presentazione delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, comma 3, del predetto decreto.*";
- b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "*5-bis. In sede di concessione di contributi o risorse finanziarie regionali o statali, destinati ai comuni per il perseguimento degli*



obiettivi di cui alla presente legge, è data priorità ai comuni che ottemperano all'obbligo di adozione della relazione di cui al comma 5."

ART. 12

(Modifiche dell'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

1. All'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: *"2-bis. La valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto dei casi di concorrenza tra le diverse infrastrutture interessate, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 10, comma 5, primo periodo."*;
- b) il comma 3-bis è soppresso;
- c) il comma 5 è sostituito dal seguente: *"5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 è resa sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera I), con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445."*

ART. 13

(Modifiche dell'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

1. All'articolo 10, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole *"da lire 2.000.000 a lire 20.000.000"* sono sostituite dalle seguenti: *"da 2.000 euro a 20.000 euro"*;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: *"2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro."*;
- c) al comma 3, le parole *"da lire 500.000 a lire 20.000.000"* sono sostituite dalle seguenti: *"da 500 euro a 20.000 euro"*;
- d) il comma 4 è sostituito dal seguente: *"4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3, versate all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnato su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere devoluto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7."*;
- e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: *"4-bis. La rendicontazione giustificativa delle modalità di utilizzo delle somme di cui al comma 4, è trasmessa dal comune alla regione entro il 31 marzo di ogni anno, corredata di una apposita relazione. Entro il 31 maggio di ogni anno, la regione trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la rendicontazione di cui al periodo precedente per i comuni del territorio di competenza."*;
- f) al comma 5, primo periodo, le parole: *"nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2,"* sono sostituite dalle seguenti: *"nel caso di superamento dei valori di cui ai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11,"*, e dopo le parole: *"fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione."* sono inserite le seguenti: *"Tale obbligo di accantonamento non sussiste qualora si dimostra che non ricorre la necessità di realizzare interventi di contenimento e di abbattimento del rumore, ai fini del rispetto dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo*



11. Di tale circostanza deve essere data dimostrazione mediante una relazione motivata da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, ovvero alle regioni e ai Comuni territorialmente competenti per le restanti infrastrutture. Le modalità di accantonamento delle predette somme, della loro comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 novembre 2000, nonché del loro utilizzo finale, sono definiti secondo le citate direttive. Al fine di garantire maggiore trasparenza in merito alle informazioni relative al controllo e alla gestione dei fondi accantonati, devono essere specificamente indicate le voci di bilancio relative alle attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse, sulle quali è calcolata la percentuale di accantonamento di cui al presente comma ai fini della realizzazione degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.”.

ART. 14

(Modifiche dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

1. All'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa e dello sviluppo economico, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati uno o più regolamenti, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico marittimo, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, dagli impianti di risalita a fune e a cremagliera, dagli eliporti, nonché dagli impianti eolici.”;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Con le modalità di cui al comma 1 possono essere modificati o abrogati i seguenti regolamenti in materia di inquinamento acustico: decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2004, n. 142, decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998, n. 459, decreto del Presidente della Repubblica del 3 aprile 2001, n. 304, e decreto del Presidente della Repubblica del 11 dicembre 1997, n. 496. Con le medesime modalità i predetti regolamenti possono essere integrati per quanto attiene alla disciplina dell'inquinamento acustico derivante da aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, nonché dalle nuove localizzazioni aeroportuali.”;
- c) al comma 2, le parole: “devono essere” sono sostituite dalle seguenti: “e comma 1-bis sono”, e dopo le parole: “dallo Stato italiano” sono aggiunte le seguenti: “e sono sottoposti ad aggiornamento in funzione di modifiche normative o di nuovi elementi conoscitivi, secondo criteri di semplificazione”.

ART. 15

(Modifica dell'articolo 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

1. All'articolo 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: “d-bis) dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni statali e regionali dettate in applicazione della presente legge.”.

CAPO IV

(Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge 30 ottobre 2014, n. 161)



ART. 16

(Disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche)

1. Con le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come da ultimo modificato dall'articolo 14, si provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, alle disposizioni del presente decreto, anche attraverso la previsione di fasce di pertinenza.

ART. 17

(Disciplina delle emissioni sonore prodotte dai luoghi in cui si svolgono attività sportive)

1. Con le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, alle disposizioni del presente decreto, con la specifica disciplina delle emissioni sonore prodotte dai luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile, incluso il tiro a volo e attività assimilabili, ovvero discipline sportive con utilizzo di armi da fuoco.

CAPO V

(Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera e) della legge 30 ottobre 2014, n. 161)

ART. 18

(Modifiche all'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

1. All'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, al comma 1, lettera c), dopo le parole: "commerciali ed agricole;" sono aggiunte le seguenti: "gli impianti eolici;"

ART. 19

(Modifiche all'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

1. All'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, al comma 1, dopo la lettera m) è inserita la seguente: "m-bis) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento del relativo inquinamento acustico;"

CAPO VI

(Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera f) della legge 30 ottobre 2014, n. 161)

ART. 20

(Tecnico competente)

1. Al presente capo sono stabiliti i criteri generali per l'esercizio della professione di tecnico competente in acustica, di cui all'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. La professione di



tecnico competente in acustica rientra tra le professioni non organizzate in ordini o collegi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.

ART. 21

(Elenco dei tecnici competenti in acustica)

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, sulla base dei dati inseriti dalle Regioni.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede direttamente alla gestione e pubblicazione, mediante idonei sistemi informatici da sviluppare in collaborazione con ISPRA, dell'elenco di cui al comma 1, cui è dato accesso alle Regioni per gli adempimenti di competenza, con le modalità stabilite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposite linee guida.
3. L'elenco deve contenere, per ciascuno degli iscritti, il cognome, il nome, il titolo di studio, il luogo e la data di nascita, la residenza, la nazionalità, il codice fiscale, la data e il numero d'iscrizione.
4. Ai fini del rispetto della riservatezza, i tecnici competenti in acustica possono richiedere che alcuni dati, tra quelli di cui al comma 3, non sono resi pubblici; possono inoltre richiedere la pubblicazione di ulteriori dati di contatto, atti ad individuare il recapito professionale. In ogni caso, devono essere resi pubblici i dati relativi a nome, cognome, titolo di studio e numero di iscrizione nell'elenco.
5. Coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica da parte della Regione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare alla Regione stessa, nei modi e nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, istanza di inserimento nell'elenco di cui al comma 1, secondo quanto previsto nell'allegato 1, punto 1. Le regioni provvedono all'inserimento dei richiedenti nell'elenco di cui al comma 1.
6. I dipendenti pubblici, che non hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente da parte della regione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998 e che svolgono attività di tecnico competente in acustica nelle strutture pubbliche territoriali ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, possono continuare a svolgere tale attività esclusivamente nei limiti e per le finalità derivanti dal rapporto di servizio con la struttura di appartenenza. Le predette strutture possono prevedere corsi di formazione per il personale ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.
7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'aggiornamento dell'elenco ed effettua verifiche periodiche dei requisiti e dei titoli autocertificati.
8. Le modalità procedurali per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, nonché per l'aggiornamento professionale sono disciplinate all'allegato 1 al presente decreto.

ART. 22

(Requisiti per l'iscrizione)

1. All'elenco di cui all'articolo 21 può essere iscritto chi è in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato in allegato 2, e di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) avere superato con profitto l'esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 6 crediti in tema di acustica nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo schema di corso di cui all'allegato 2;



- b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2;
- c) avere ottenuto almeno 6 crediti universitari in materie di acustica rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato 2;
- d) aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.

2. In via transitoria, per un periodo di non più di cinque anni dalla data del presente decreto, all'elenco di cui all'articolo 21 può essere iscritto chi è in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica e dei seguenti requisiti:

- a) aver svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio alla regione di residenza, in modo non occasionale, in collaborazione con un tecnico competente ovvero alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, attestata da idonea documentazione. La non occasionalità dell'attività svolta è valutata tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno. Per attività professionale in materia di acustica applicata si intende:
 - 1) effettuazione di misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge;
 - 2) partecipazione o collaborazione a progetti di bonifica acustica;
 - 3) redazione o revisione di zonizzazione acustica;
 - 4) redazione di piani di risanamento;
 - 5) misurazioni effettuate ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - 6) attività professionali nei settori dell'acustica applicata all'industria ovvero acustica forense.
- b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2.

3. L'idoneità dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti ai commi 1 e 2 sono verificati dalla commissione di cui all'allegato 1, punto 3.

4. Allo stesso elenco nominativo possono essere iscritti coloro che sono in possesso di requisiti acquisiti in altro Stato membro dell'Unione europea, valutabili come equipollenti, ai sensi della normativa vigente, a quelli previsti ai commi 1 e 2.

ART. 23

(Tavolo tecnico nazionale di coordinamento)

1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un tavolo tecnico nazionale di coordinamento, con il compito di:

- a) monitorare, a livello nazionale, la qualità del sistema di abilitazione e la conformità didattica dei corsi di formazione previsti dal presente decreto, anche attraverso appositi pareri resi alla commissione di cui all'allegato 1, punto 3;
- b) favorire lo scambio di informazioni e l'ottimizzazione organizzativa e didattica degli stessi corsi;



- c) accertare i titoli di studio e i requisiti professionali, validi per l'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica ai sensi dell'articolo 22.

2. Il tavolo tecnico nazionale di coordinamento, con cadenza almeno quinquennale, provvede alla verifica delle modalità di erogazione e organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento proponendo l'eventuale aggiornamento dei relativi contenuti.

3. Il tavolo è composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzione di presidente, da due rappresentanti di ISPRA, da un rappresentante del sistema delle agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio e da un rappresentante delle Regioni e Province Autonome.

4. Possono partecipare al tavolo con funzione consultiva, altri soggetti in possesso di adeguata professionalità e competenza tecnica nelle materie all'ordine del giorno.

5. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, o altri emolumenti comunque denominati.

ART. 24

(Modifiche della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

1. All'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 6, l'ultimo periodo è soppresso;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente: *"7. La professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica"*;
c) il comma 8 è soppresso.

ART. 25

(Regime transitorio)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano applicano la disciplina previgente alle domande di riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998, già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Si applica la disciplina vigente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ad un corso riconosciuto dalla regione ai fini del riconoscimento della qualifica di tecnico competente ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998.

3. Fino alla data di emanazione delle linee guida di cui all'articolo 21, comma 2, le Regioni comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza semestrale e in formato digitale, i dati da inserire nell'elenco di cui all'articolo 21.

CAPO VII

(Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161)

ART. 26



(Criteri di sostenibilità economica)

1. La sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000 e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge n. 447 del 1995, è disciplinata sulla base di specifici criteri, concernenti anche le modalità di intervento in ambienti destinati ad attività produttive per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono tali attività, in attuazione dei piani di risanamento previsti dall'articolo 7 della medesima legge e dai predetti regolamenti. Tali criteri sono finalizzati all'introduzione di particolari tipologie di intervento sulle sorgenti e all'applicazione dei valori limite in conformità con le caratteristiche urbanistiche e paesaggistiche dei luoghi oggetto degli interventi di mitigazione acustica e tengono conto degli indirizzi emanati dalla Commissione Europea e, in ambito nazionale, delle norme tecniche prodotte dagli enti di normazione in materia.

2. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate specifiche linee guida recanti i criteri di cui al comma 1, anche al fine di consentire il graduale e strategico adeguamento ai principi contenuti nella direttiva 2002/49/CE.

CAPO VIII
(Disposizioni finali)

ART. 27
(Provvedimenti attuativi)

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto si provvede all'adeguamento dei decreti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) e m), nonché dell'articolo 11, commi 1 e 1-bis, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, alle disposizioni del presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i contenuti della relazione di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

ART. 28
(Disposizioni finali e abrogazioni)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Le integrazioni e le modifiche agli allegati al presente decreto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.

4. All'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il comma 3 è abrogato.

5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 1998.



**MODALITÀ PROCEDURALI PER L'ISCRIZIONE E LA CANCELLAZIONE
DALL'ELENCO DEI TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA, NONCHÉ PER
L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**

1. Presentazione delle domande

I cittadini italiani in possesso dei requisiti di legge che intendono svolgere la professione di tecnico competente in acustica presentano apposita domanda, anche nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla regione di residenza, redatta secondo le modalità indicate dalla regione stessa.

I cittadini dell'Unione europea presentano istanza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini della valutazione di equipollenza da parte del tavolo tecnico di cui all'articolo 23.

I richiedenti comunicano, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per lo svolgimento di tale attività, nonché assumono l'impegno ad astenersi dall'esercizio della professione in caso di conflitto di interessi.

L'istanza presentata ai sensi dell'articolo 21, comma 5, deve contenere l'indicazione di: cognome, nome, titolo di studio, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità, codice fiscale ed estremi del provvedimento di riconoscimento, nonché gli eventuali dati da non rendere pubblici.

2. Aggiornamento professionale

Ai fini dell'aggiornamento professionale, gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 21 devono partecipare, nell'arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni. L'avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla regione di residenza, con dichiarazione nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

I corsi di aggiornamento, analogamente a quanto previsto per i corsi di abilitazione, sono organizzati esclusivamente dai soggetti di cui all'allegato 2, punto 1), al presente decreto.

3. Commissione regionale

Al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 22, nonché, previo parere del tavolo tecnico nazionale di coordinamento di cui all'articolo 23, la conformità dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica allo schema di cui all'allegato 2, è costituita, presso ciascuna regione, una commissione composta da almeno tre membri adeguatamente qualificati, appositamente designati dalla regione. I componenti della commissione durano in carica 5 anni. Le decisioni sono prese a maggioranza.



Ai componenti della commissione non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, o altri emolumenti comunque denominati.

4. Cancellazione dall'elenco dei tecnici competenti in acustica

Su segnalazione motivata dell'agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, dei collegi o ordini professionali, ovvero delle autorità competenti in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, la regione di residenza può disporre, previa contestazione degli addebiti, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla legge, la cancellazione del tecnico competente in acustica dall'elenco dei tecnici competenti in acustica.

Il provvedimento di cui sopra non può essere adottato prima della scadenza del termine di sessanta giorni assegnato all'interessato per presentare le proprie controdeduzioni.

In caso di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la sospensione temporanea del tecnico dall'elenco per sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di sospensione.

Allo scadere del termine di sei mesi, qualora il tecnico non abbia dato prova dell'avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la cancellazione del tecnico dall'elenco.

La cancellazione può essere altresì disposta su domanda presentata dall'iscritto alla regione di residenza.

Gli iscritti comunicano ogni variazione che possa comportare la perdita dei requisiti e dei titoli autocertificati, al fine della cancellazione dall'elenco.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla cancellazione d'ufficio dall'elenco dei tecnici competenti in acustica in caso di esito negativo della verifica di cui all'articolo 21, comma 7.



PARTE A

CLASSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE

Articolo 22, comma 1

(classi di laurea di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007)

Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile dell'architettura (classe L-17)

Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale (classe L-7)

Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione (classe L-8)

Classe delle lauree in ingegneria industriale (classe L-9)

Classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche (classe L-30)

Classe delle lauree in scienze matematiche (classe L-35)

(classe di laurea delle professioni sanitarie di cui al decreto interministeriale 19 febbraio 2009)

Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione (classe L/SNT/4)

(classi di laurea magistrale di cui all'allegato del decreto ministeriale 16 marzo 2007)

LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura

LM-17 fisica

LM-20 ingegneria aerospaziale e astronautica

LM-21 ingegneria biomedica

LM-22 ingegneria chimica

LM-23 ingegneria civile

LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi

LM-25 ingegneria dell'automazione

LM-26 ingegneria della sicurezza

LM-27 ingegneria delle telecomunicazioni

LM-28 ingegneria elettrica

LM-29 ingegneria elettronica



LM-30 ingegneria energetica e nucleare
LM-31 ingegneria gestionale
LM-32 ingegneria informatica
LM-33 ingegneria meccanica
LM-34 ingegneria navale
LM-35 ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-40 matematica
LM-44 modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
LM-53 scienza e ingegneria dei materiali
LM-75 scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio

PARTE B

SCHEMA DI CORSO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

1. I corsi in acustica per tecnici competenti sono tenuti da università, enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali, nonché dai soggetti idonei alla formazione ai sensi dell'allegato 1, punto 3, che possano documentare la presenza di docenti aventi la qualifica di tecnico competente in acustica e documentata esperienza nel settore.
2. I corsi si concludono con un esame, ai fini del rilascio di un'attestazione finale di profitto, tenuto da una commissione composta da due membri facenti parte della struttura organizzatrice aventi la qualifica di tecnico competente in acustica e da un rappresentante della Regione competente. I componenti della commissione sono scelti a rotazione annuale, tra personale in possesso di adeguate competenze professionali.
3. Scopo prioritario, dei corsi in acustica consiste nel fornire agli aspiranti tecnici competenti le conoscenze necessarie ad effettuare la determinazione ex ante e ex post, mediante misurazioni e calcoli, del rispetto dei valori stabiliti dalle vigenti norme di settore nazionali (legge 26 ottobre 1995, n. 447 e decreti attuativi).
4. Gli stessi corsi devono altresì fornire competenze che consentano ai tecnici competenti di operare con professionalità nei settori dell'acustica applicata agli ambienti di lavoro e



all'industria, dell'acustica forense e della pianificazione e progettazione acustica rispettivamente per l'ambiente esterno e interno.

5. Ai fini della validità per il riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica il corso deve rispettare i seguenti requisiti:
- a) la durata del corso non può essere inferiore a 180 ore, delle quali almeno 60 di esercitazioni pratiche;
 - b) i contenuti minimi del corso devono corrispondere a quelli indicati al successivo punto 6;
 - c) i corsi sono riconosciuti dalla regione in cui vengono organizzati e sono validi sull'intero territorio nazionale.
6. I contenuti minimi del corso sono riportati nella tabella seguente.

"Schema di corso in acustica per tecnici competenti"

modulo I	Fondamenti di acustica
modulo II	La propagazione del suono e l'acustica degli ambienti confinati
modulo III	Strumentazione e tecniche di misura
modulo IV	La normativa nazionale e regionale e la regolamentazione comunale
modulo V	Il rumore delle infrastrutture di trasporto lineari
modulo VI	Il rumore delle infrastrutture (portuali) e aeroportuali
modulo VII	Altri regolamenti nazionali e normativa dell'Unione Europea
modulo VIII	I requisiti acustici passivi degli edifici



modulo IX	Criteri esecutivi per la pianificazione, il risanamento ed il controllo delle emissioni sonore
modulo X	Rumore e vibrazioni negli ambienti di lavoro
modulo XI	Acustica forense
modulo XII	Esercitazioni pratiche sull'uso dei fonometri e dei software di acquisizione
modulo XIII	Esercitazioni pratiche sull'uso dei software per la progettazione dei requisiti acustici degli edifici
modulo XIV	Esercitazioni pratiche sull'uso dei software per la propagazione sonora

7. Non sono validi ai fini del presente decreto corsi effettuati esclusivamente in modalità e-learning. Sono peraltro considerati validi corsi effettuati in blended-learning, da intendere come modalità di erogazione dei percorsi formativi che alterna momenti di formazione a distanza (e-learning) con attività di formazione in aula. In tal caso, le lezioni frontali dovranno coprire almeno il 50% dell'intera durata del corso.

